

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CUI ALLA L.R. 12/2005 –  
DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO E  
SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEFINITIVA**

L'anno **duemilaquattordici** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **15.00** , nella sede comunale, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno dell'argomento da trattare, come previsto dall'art. 17 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

	Presenti	Assenti
CIOCCARELLI CARLA	X	
CORVI BRUNO	X	
CIOCCARELLI FRANCESCO	X	
AMBROSINI CARLO	X	
CORVI PAOLO	X	
VOLONTE' OTTORINO	X	
MUTI DANILO	X	
TOTALE	7	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Cesare Pedranzini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Carla Cioccarelli, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la Regione Lombardia, con la Legge n. 12 dell'11 marzo 2005, ha approvato le nuove norme sul "Governo del territorio", in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della Costituzione, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti agli Enti

locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia;

**RICORDATO** che il Comune di Aprica è dotato di:

Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione consigliere n. 37 del 13/04/1975, approvato dal Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 12.05.1975 al n° 6049/36 e approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con delibera n° 1594 del 23/12/1975 e che lo stesso è stato oggetto di successive varianti completo della relativa componente geologica di cui alla L.R. 41/97;

**ATTESO** che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 10 novembre 2005 è stato avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12;

con avviso pubblico in data 21 febbraio 2006, pubblicato all'albo pretorio comunale dal 24/02/2006 al 26/04/2006, è stato reso noto l'avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Aprica;

con pubblicazione sul quotidiano Il Giorno Sondrio & Valtellina in data 25/02/2006 è stato reso noto l'avvio al procedimento di PGT;

con avviso pubblico in data 21 agosto 2008, pubblicato all'albo pretorio comunale dal 21/08/2008 al 21/10/2008, è stato reso noto l'avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio e del procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) del Comune di Aprica;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

determinazione del Responsabile del Servizio del Territorio n° 243 del 10/10/2008 concernente affidamento di incarico per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio PGT comprensivo di valutazione ambientale VAS al dott. arch. Renoldi Filippo di Saronno;

determinazione del Responsabile del Servizio del Territorio n. 244 in data 13.10.2008 concernente affidamento di incarico al dott. Geologo Curcio Mario Guido di Bianzone per la redazione dello studio geologico, geotecnico, geomorfologico, idraulico ed idrogeologico del territorio comunale a supporto e corollario dello studio di formazione del PGT.;

determinazione del Responsabile del Servizio del Territorio n. 154 in data 03.06.2010 concernente affidamento di incarico al dott. Geologo Curcio Mario Guido di Bianzone per l'approfondimento geofisico di 2° e 3° livello a supporto e corollario dello studio di formazione del PGT, ai sensi dell'art 57 della LR 12/2005 e s.m. secondo i criteri formulati con DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 modificati dalla DGR n. 8/7374 del 28/05/2008;

determinazione del Responsabile del Servizio del Territorio n. 183 in data 30.06.2010 concernente affidamento di incarico al dott. Ing. Dario Mossini di Sondrio per la redazione del Piano Cimiteriale a supporto e corollario dello studio di formazione del PGT.

determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 182 in data 25.07.2011 concernente affidamento di incarico al dott. Agronomo Augusto Fanchi di Chiuro (SO) per la redazione di Relazione agronomica ed elaborati di valutazione di incidenza strategica a supporto e corollario dello studio di formazione del PGT.

determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 236 in data 05.12.2013 concernente affidamento di incarico al dott. Agronomo Augusto Fanchi di Chiuro (SO) per la redazione degli elaborati necessari per la individuazione della Rete Ecologica Comunale REC a supporto e corollario dello studio di formazione del PGT.

**PRESO ATTO** che in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. in forza del quale il Documento di Piano, in quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S. di cui alla Direttiva 2001/42/CEE) e che pertanto:

con avviso pubblico in data 21 febbraio 2006, pubblicato all'albo pretorio comunale dal 24/02/2006 al 26/04/2006, è stato reso noto l'avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Aprica;

con pubblicazione sul quotidiano Il Giornò Sondrio & Valtellina in data 25/02/2006 è stato reso noto l'avvio al procedimento di PGT;

con avviso pubblico in data 21 agosto 2008, pubblicato all'albo pretorio comunale dal 21/08/2008 al 21/10/2008, è stato reso noto l'avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio e del procedimento di Valutazione Ambientale (VAS) del Comune di Aprica;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2011 e n° 26 del 15/03/2011 è stata designata l'autorità procedente/proponente, e l'autorità competente per la VAS;

con determina n° 43 del 17/02/2011 e n° 65 del 15/03/2011 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica, è stata istituita la conferenza di valutazione volta alla valutazione del Documento di Piano e del rapporto Ambientale ed individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alle conferenze di valutazione VAS;

che in data 19.04.2011 all'uopo convocata con apposito avviso spedito a tutti i soggetti individuati nonchè pubblicato sul sito [www.comune.aprica.so.it](http://www.comune.aprica.so.it) si è svolta la prima conferenza di VAS.

Che con avviso in data 19.12.2012 prot. 4399 pubblicato all'albo pretorio dal 20.12.2012 al 21.02.2013, sul sito comunale [www.comune.aprica.so.it](http://www.comune.aprica.so.it) nonchè sul sito web SIVAS si è provveduto alla messa a disposizione della proposta di documento di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, depositata presso l'ufficio tecnico comunale nonchè pubblicata sui citati siti web in libera visione.

che in data 22.01.2012 all'uopo convocata con apposito avviso spedito a tutti i soggetti individuati nonchè pubblicato sul sito [www.comune.aprica.so.it](http://www.comune.aprica.so.it) si è svolta la seconda conferenza di VAS avente carattere interlocutorio finalizzata a meglio illustrare al pubblico il documento di piano.

che in data 30.07.2013 all'uopo convocata con apposito avviso spedito a tutti i soggetti individuati nonchè pubblicato sul sito [www.comune.aprica.so.it](http://www.comune.aprica.so.it) si è svolta la terza e conclusiva conferenza di VAS.

VISTI:

il parere motivato in data 08/11/2013 espresso sulla proposta del Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale, ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 dall'autorità competente per la valutazione ambientale, d'intesa con l'autorità procedente, con il quale viene espresso parere positivo sulla compatibilità del documento di Piano ai fini dell'adozione del P.G.T., pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet comunale e sul sito della Regione Lombardia far data dal 22/11/2013;

la "dichiarazione di sintesi" della VAS del P.G.T., redatta dall'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet comunale a far data dal 22/11/2013;

La nota protocollo Z1.2013.0019096 del 10.12.2013 pervenuta al protocollo comunale n. 4616 del 10.12.2013 con la quale la Regione Lombardia ha ritenuto lo studio geologico conforme ai criteri di attuazione della LR 12/05 in campo geologico e ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art.18 delle N.d.A del PAI con prescrizioni riportate nel parere allegato alla nota.

La nota protocollo II/4.2 del 18.11.2013 pervenuta al protocollo comunale n. 4408 in data 21.11.2013 con la quale l'ASL di Sondrio ha espresso il parere igienico sanitario favorevole al Piano Cimiteriale Comunale.

Deliberazione C.C. n. 25 del 14.10.2013 concernente approvazione definitiva del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla L.R 447/1995 e successivo avviso di pubblicazione sul BURL in data 23.10.2013 n 43.

La nota pervenuta al protocollo comunale n. 2174 in data 16.05.2011 con la quale la Regione Lombardia STER di Sondrio ha espresso il proprio parere favorevole condizionato al rispetto di alcune prescrizioni in ordine alla adozione dello studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore RIM.

DATO ATTO che:

Con avviso in data 22.11.2013 protocollo 4421 pubblicato all'albo pretorio comunale nonchè sul sito web [www.comune.aprica.so.it](http://www.comune.aprica.so.it) si è provveduto a dare avviso di adozione del PGT e contestualmente di pubblicazione degli atti costituenti il PGT sul citato sito nonchè presso l'Ufficio Tecnico Comunale in libera visione, anche al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 13 comma 3 della L.R 12/05 da parte delle parti sociali ed economiche all'uopo richiesto con nota via pec. prot. 4420 del 22.11.2013

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprica in data 27 dicembre 2014 n. 33 con la quale è stato adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m. i., il Piano di Governo del Territorio comprensivo di Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Componente geologica, Piano cimiteriale, RIM, Studio Agronomico Forestale, Rete Ecologica Comunale Documenti di VAS composto dai seguenti documenti:

#### **Elaborati della V.A.S.**

Sintesi non tecnica

Documento di scooping

Rapporto ambientale

VAS – Controdeduzioni alle osservazioni presentate

Dichiarazione di sintesi

Parere Motivato

#### **Elaborati del Documento di Piano**

Relazione/NTA

Allegato alla relazione: Norme Tecniche di Attuazione degli Ambiti di Trasformazione e relative schede analitiche di dettaglio

Rapporto di Monitoraggio

TAV 1 Pianificazione sovracomunale

TAV 2A Percezione del territorio a livello sovracomunale

TAV 2B Percezione del territorio a livello comunale

TAV 3 Inquadramento territoriale viabilistico

TAV 4A Vincoli ambientali

TAV 4B Vincoli amministrativi

TAV 5A Vincoli ambientali

TAV 5B Vincoli amministrativi

TAV 6 Carta delle permanenze e soglie storiche

TAV 7 Carta della viabilità comunale

TAV 8A Carta di uso del suolo

TAV 8B Carta di uso del suolo e della condizione dell'edificazione

TAV 9A-B Individuazione delle capacità insediative dei suoli urbanizzati e urbanizzabili da PRG

TAV 10 Distribuzione delle attività economiche, edifici significativi, aree ed edifici di proprietà pubblica

TAV 11A Reti tecnologiche: rete acquedotto, rete fognaria

TAV 11B Reti tecnologiche: rete gas metano

TAV 12 Caratteri ambientali

TAV 13 Caratteri paesaggistici

TAV 14 Caratteri insediativi

TAV 15 Stato dell'ambiente (suolo, acque, aria)

TAV 16 Sintesi caratteri ambientali, paesaggistici, insediativi

TAV 17 Attività produttive sovracomunali

TAV 18 Turismo

- TAV 19 Istanze dei cittadini
- TAV 20 Tessuto Urbano Consolidato con individuazione Ambiti di Trasformazione
- TAV 21 Consumo di suolo – confronto PRG-PGT
- TAV 22 Tavola di confronto PGT/PTCP
- TAV 23 Tavola di confronto PGT/PTRA Media Alta Valtellina

### **Elaborati del Piano dei Servizi (PdS)**

Relazione illustrativa

Allegato 1: Servizi residenziali – schede, documentazione grafica e fotografica

Allegato 2: quadro economico

Norme Tecniche di Attuazione (vd. NTA PR)

TAV 1 Servizi esistenti/dimensionamento

TAV 2 Servizi di progetto/dimensionamento

### **Elaborati del Piano delle Regole**

NTA (con esclusione della componente geologica e Regolamento di Polizia Idraulica)

Allegato 1 Schede tecniche: Prontuario degli interventi per i Nuclei di Antica Formazione

Allegato 2 Tipologie elementi e sistemi costruttivi, Ambiti di problematicità, alterazioni ricorrenti per elementi costruttivi

Allegato 3 Cicli di Conservazione dei Materiali, Interventi di Conservazione sui Sistemi Costruttivi

Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici

Allegato 5 Abaco delle colorazioni

Allegato 6 Rilievo e classificazione del patrimonio edilizio esistente

6A1 Nuclei di Antica Formazione Santa Maria

6A2 Nuclei di Antica Formazione Dosso / Ospitale

6A3 Nuclei di Antica Formazione Liscedo / Liscidini

6A4 Nuclei di Antica Formazione edifici storici sparsi (Aprica)

Allegato 7 Componente paesistica di Piano

Allegato 8 Censimento baite

TAV 1 Uso del suolo per i Nuclei di Antica Formazione

TAV 2A Uso del suolo per il territorio comunale

TAV 2B Uso del suolo per il territorio comunale

TAV 3 Uso del suolo per il sistema diffuso delle baite

TAV 4 Dimensionamento della capacità insediativa

TAV 5 Determinazione delle classi di sensibilità paesistica

### **Elaborati Componente Geologica di Piano**

TAV. A Relazione Geologica Generale Di Adeguamento

TAV. B Norme Tecniche Di Attuazione P.A.I. (N.T.A.)

TAV. C Relazione Sismica

TAV.O controdeduzione alla nota n. Z1.2013.0019096 del 10/12/2013 contenente il parere inerente gli aspetti geologici della componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto del piano di governo del territorio del comune di aprica.

TAV. D Carta Dei Dissesti Aggiornata Con Legenda Uniformata P.A.I.

TAV. F1 Carta Di Fattibilità Geologica Delle Azioni Di Piano – Intero Territorio Comunale

TAV. F2 Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano del centro edificato

TAV. Psl Carta Della Pericolosità Sismica Locale

TAV. S Carta Di Sintesi

TAV. V Carta Dei Vincoli

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE

### **Allegati componente geologica:**

TAV. UNICA – Carta Di Pericolosità Idraulica Torrente Aprica Madonna-Liscidini

TAV. 2.3 – Planimetria di rilievo – Valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area limitrofa al torrente aprica, tratto madonna-liscidini, in rapporto ai fenomeni idraulici che la caratterizzano ed al grado di protezione offerto dalle opere di difesa esistenti

TAV. 1 Carta Di Inquadramento Geologica-Geomorfologica

TAV. 2 Carta Dei Dissesti Con Elementi Morfologici

TAV. 3 Carta Litotecnica

TAV. 4 Carta Delle Aree Omogenee

TAV. 5 Carta Della Zonazione Preliminare Della Pericolosità

TAV. 6 Carta Della Pericolosità Finale

TAV. 7 Carta Delle Classi Di Fattibilità

Documenti di cui allo studio geologico del territorio comunale approvato con deliberazione C.c. n. 16 in data 12.04.2003:

- *Adeguamento all'indagine geologica e geologico-tecnica dell'aprile 2000 (data luglio 2002)*
- *Allegato approfondimento geotecnico all'indagine geologica e geologico-tecnica dell'aprile 2000 (data luglio 2002)*
- *Integrazione all'adeguamento all'indagine geologica e geologico-tecnica dell'aprile 2000 – Approfondimenti geotecnici (data dicembre 2002)*

### **Elaborati del Piano Regolatore Cimiteriale**

Relazione Illustrativa

Tav. 1.a Inquadramento Territoriale – corografia

Tav. 1.b Inquadramento Territoriale – aereofotogrammetrico

Tav. 1.c Estratto PRG vigente

Tav. 1.d Fasce di rispetto cimiteriali

Tav. 2.a Cimitero di S. Pietro – situazione esistente

Tav. 2.b Cimitero di S. Maria – situazione esistente

Tav. 3.a Cimitero di S. Pietro – situazione in progetto

Tav. 3.b Cimitero di S. Maria – situazione in progetto

### **Elaborati Studio Agronomico e ambientale**

Studio Agronomico e ambientale

### **Elaborati Rete ecologica comunale**

Prima proposta di rete ecologica comunale (REC)

A maggior esemplificazione della proposta si allega tavola grafica di individuazione della Rete Ecologica Comunale

### **Elaborati Studio di incidenza ambientale**

Studio di incidenza ambientale

Dato atto che gli elaborati costituenti la Componente Geologica di Piano costituiscono aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 16 in data 12.04.2003, e che pertanto lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 in data 01.04.2014, con la quale è stato approvato un aggiornamento allo Studio di Incidenza Ambientale, composto dai seguenti elaborati:

- Studio incidenza ambientale aggiornamento marzo 2014
- Allegato Tav. A

- Allegato Tav. B
- Allegato estratto Palabione

PRESO ATTO CHE, a seguito dell'esecutività della citata delibera di adozione del PGT, si è provveduto, a sensi della L.R. 12/05 a:

- a) Depositare presso la segreteria comunale la delibera di adozione e gli elaborati di PGT, unitamente agli elaborati e documenti connessi al procedimento di VAS, in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 03.02.2014 al 04.03.2014 come prescritto dall'art. 13 comma 4 della L.R. 12/05
- b) Pubblicare l'avviso di avvenuta adozione e deposito con indicati i termini per la presentazione delle osservazioni all'albo online del Comune di Aprica dal 06.02.2014 al 08.03.2014, nonchè sul un quotidiano "La Provincia di Sondrio" del 03.02.2014
- c) Pubblicare di avviso sul BURL (serie avvisi e concorsi) n. 16 del. 16.04.2014 con contestuale riapertura dei termini per il deposito degli atti dal 10.04.2014 al 09.05.2014 e per la presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni e pertanto sino al 08.06.2014.
- d) Trasmissione alla Provincia di Sondrio con nota prot. 382 in data 31.01.2014 ai fini dell'espressione del parere di compatibilità rispetto al PTCP a sensi art. 13 della LR.12/2005 nonchè trasmessi alla Provincia con nota prot. 403 in data 31.01.2014 ai fini della valutazione di incidenza.
- e) Trasmissione all'ARPA Sondrio con nota prot. 383 in data 30.01.2014 ai fini dell'espressione delle osservazioni di competenza a sensi art. 13 comma 6 della LR.12/2005
- f) Trasmissione all'ASL Sondrio con nota prot. 383 in data 30.01.2014 ai fini dell'espressione delle osservazioni di competenza a sensi art. 13 comma 6 della LR.12/2005
- g) Trasmissione alla Regione Lombardia con nota prot. 384 in data 30.01.2014 ai fini dell'espressione del parere di competenza in ordine alla compatibilità con il PTRRA a sensi art. 13 comma 8 della LR.12/2005 ed integrati con nota prot. 698 in data 26.02.2014 a seguito di specifica richiesta da parte di regione Lombardia.
- h) Trasmissione per quanto di competenza agli enti gestori di aree sic dei comuni limitrofi, in particolare al Parco delle orobie valtellinesi con nta prot. 401 in data 31.01.2014, alla riserva naturale delle Valli di s. Antonio (Comune di Corteno Golgi) con nota prot. 400 in data 31.01.2014, ed al Comune di Villa di Tirano con nota prot. 402 in data 31.01.2014
- i) Trasmissione all'ARPA Sondrio con nota prot. 717 in data 27.02.2014 ai fini dell'espressione del parere di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 art. 6 in ordine al Piano Cimiteriale
- j) Trasmissione Con nota via pec in data 04.04.2014 prot. 1266 al Parco delle Orobie Valtellinesi, Provincia di Sondrio e Comune di Corteno Golgi dell'integrazione allo studio di incidenza adottata con deliberazione C.C. n. 4 del 01.04.2014

- entro i termini stabiliti dagli avvisi di cui ai sub a), b) e c) sono pervenute al protocollo comunale di Aprica n. 32 OSSERVAZIONI. Dette osservazioni saranno oggetto di esame nella presente seduta

- Sono inoltre pervenute n. 2 osservazioni in data antecedente il deposito degli atti, rispettivamente al prot. 34 in data 07/01/2014 da parte del Sig. Della Moretta Francesco ed al prot. 268 in data 21/01/2014 da parte della Sig.ra Negri Anna. Inoltre è stata presentata una osservazione oltre il termine stabilito al prot. 2084 in data 09.06.2014 da parte del Sig. Negri Cristian; queste 3 ultime non verranno contro dedotte in quanto pervenute fuori termine.

- Sono pervenuti i seguenti pareri da parte degli enti competenti:

- 1) Prot. 624 del 19.02.2014 da parte di ARPA
- 2) Prot. 656 del 21.02.2014 da parte di ASL
- 3) Prot. 1805 del 15.05.2014 da parte della Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Pianificazione Territoriale

4) Prot. 2042 del 04.06.2014 da parte di Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, Programmazione Territoriale ed Urbanistica, Pianificazione Territoriale

Detti pareri saranno oggetto di esame nella presente seduta

Preso atto che, a seguito delle osservazioni ricevute, nonché dei pareri pervenuti, si è provveduto a redigere apposite controdeduzioni con indicati gli estremi e la sintesi delle richieste contenute in ogni osservazione/parere, nonché la proposta di controdeduzione con la relativa motivazione.

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui alla L.R. n.12/2005 e s.m.e i., ed in particolare il comma 7 dell'art.13, per le quali il Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni decide in merito alle stesse, apportando agli atti di PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento, provvedendo contestualmente ad assumere le definitive determinazioni in relazione ai pareri formulati dalla Provincia e dalla Regione per quanto di rispettiva competenza, nonché al conseguente adeguamento degli atti di PGT per quanto necessario.

**RITENUTO** pertanto di sottoporre ad approvazione definitiva la proposta di Piano di Governo del Territorio;

**RILEVATO** che la DGR del 18.04.1997 n. 6/27498 relativamente all'esame delle osservazioni allo strumento urbanistico adottato recita: "il Comune provvede ad esaminare le osservazioni pervenute allo strumento urbanistico adottato, e si determina nel merito approvando, approvando parzialmente o respingendo le osservazioni; le relative motivazioni possono essere espresse per singole osservazioni o per gruppi omogenei di osservazioni";

**DATO ATTO** che le osservazioni presentate, per facilitarne l'esame, sono state elencate e numerate dal progressivo n. 1 al n. 32 e che le stesse verranno trattate singolarmente e quindi sottoposte a separata votazione, così come i pareri/osservazioni pervenuti da parte degli enti competenti nell'allegato elaborato numerati dal progressivo n. 1 al n. 4.

**RAMMENTATO** ai Consiglieri Comunali l'obbligo, ex art. 78, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di argomenti riguardanti interessi propri, o di parenti o affini sino al quarto grado, e specificato che tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli interessi dell'amministratore, o di parenti o affini fino al quarto grado. Preciso in proposito che sussistono due linee di pensiero in giurisprudenza in merito all'interpretazione di tale onere: la prima più rigida e datata che prevede l'allontanamento dall'aula degli amministratori incompatibili, la seconda, più moderna e meno formalistica, che si discosta dalla precedente partendo dalla differente enunciazione contenuta nel citato comma 20 del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, rispetto al previgente art. 279 del T.U. n. 383/1934 (abrogato dall'art. 274 del medesimo D.lgs. 267/2000) che, oltre al contenuto pressochè analogo dell'obbligo di astensione, conteneva esplicitamente anche un ulteriore periodo secondo cui il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, (da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 07.02.2012 n. 3372)

Poiché gli incrementi della capacità insediativa si verificano sia negli ambiti di trasformazione sia all'interno del TUC (Tessuto Urbano Consolidato), si propone, quale linea di indirizzo, l'astensione dalla votazione, dei consiglieri, per le proprietà (terreni e/o fabbricati) che alla data odierna risultano catastalmente intestati agli stessi e/o ai parenti o affini sino al quarto grado. Pertanto si invitano i



Consiglieri Comunali, per i quali dovessero sussistere ipotesi di incompatibilità nelle fasi di esame e votazione dei contenuti del Pgt, ai sensi della normativa vigente, ad allontanarsi dall'aula o, quantomeno, ad astenersi dalla discussione e votazione delle parti contenenti immobili propri o di parenti e affini entro il quarto grado..

QUINDI si procede alla illustrazione delle singole osservazioni:

<b>OSSERVAZIONE n. 1</b> Richiedente: Negri Adele Maria Domenica, Negri Domenico Prot. 668 del 25.02.2014	Contenuto: In qualità di proprietari dei terreni edificabili identificati al FG 10 mappali 171, 172, 173,174, 250, 251, 586, 587 e FG 11 mappale 27, riscontrando una grave sottrazione di capacità edificatoria rispetto al PRG da cui deriva una perdita di valore che comporta un grave danno economico, confida di trovare una risposta che permetta da un lato la conservazione delle capacità edificatorie e dall'altro di perseguire gli obiettivi del PGT. Allega inoltre una descrizione dei lotti oggetto di osservazione.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA Gli indici fondiari proposti con il nuovo PGT discendono dagli obiettivi programmatici affermati nel Documento di Piano, gli stessi risultano calibrati e funzionali, all'interno del TUC, al contenimento del volume di nuova proposizione sui lotti liberi stante il sovradimensionamento dei volumi esistenti.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 2</b> Richiedente: Corvi Luigi Prot. 904 del 17.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietario del terreno identificato al FG 10 mappale 65 di mq 630,00 adiacente alla propria casa di abitazione, afferma quanto segue: – in base ai nuovi indici volumetrici del PGT si vedrebbe una riduzione della volumetria pari al 33% in meno rispetto a quella esprimibile fino ad oggi (da mc. 945,00 a 630,00); – la nuova volumetria edificabile pari a mc 630,00, al netto dell'incremento volumetrico possibile tramite indice perequativo (0,20 mc/mq), compromette la possibilità di costruire sul lotto, date le caratteristiche planimetriche del terreno di superficie ridotte; – l'acquisto/vendita di volumetria per la parte residua di mc 0,20 risulta di difficile applicazione e attuazione per cui risulta evidente la perdita di edificabilità in una zona di pregio; – considerando che i terreni confinanti hanno già realizzato la volumetria secondo gli indici del PRG, che il terreno in oggetto è contiguo al fabbricato di residenza ritiene la scelta di adottare questo nuovo indice penalizzante per chi non ha potuto sfruttare fino ad oggi la volumetria del proprio terreno. Chiede quindi che venga mantenuto il pregresso indice edificabile di 1,5 mc/mq.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA (vedi osservazione n. 1) Gli indici fondiari proposti con il nuovo PGT discendono dagli obiettivi programmatici affermati nel Documento di Piano, gli stessi risultano calibrati e funzionali, all'interno del TUC, al contenimento del volume di nuova proposizione sui lotti liberi stante il sovradimensionamento dei volumi esistenti.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 3</b> Richiedente: Sangregorio Marco Prot. 943 del 19.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietario dei terreni identificati al FG 5 mappali 214 e 165, in precedenza individuati dal PRG all'interno del Piano di Lottizzazione Castelli come Zona residenziale estensiva soggetta a PE e zona a destinazione speciale di lottizzazione, vista la pubblicazione del nuovo PGT nel quale i citati terreni vengono esclusi da ogni possibilità di edificabilità, osserva quanto segue: – essendo sempre stata pagata l'ICI ritiene fondato il diritto al mantenimento dell'edificabilità; – i terreni si trovano in adiacenza al piazzale del palazzo scolastico, con imbocco diretto sulla SS 39, e ad un'area di tessuto urbano consolidato già servito da tutte le opere di urbanizzazione, con possibilità di facili allacciamenti a tutti i servizi indispensabili, sarebbe quindi opportuno mantenere l'edificabilità per gli stessi anche a completamento di una esistente zona residenziale, piuttosto che rendere edificabili terreni lontani dall'agglomerato urbano e dagli annessi servizi; Chiede quindi che i terreni di proprietà vengano inclusi del Tessuto Urbano Consolidato destinato ad uso residenziale con possibilità edificatoria.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA I terreni di cui trattasi risultano collocati in prossimità della fascia di rispetto del Rim, in area con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante le motivazioni sopra riportate gli stessi non sono stati indicati come edificabili su proprio sedime; agli stessi, in quanto edificabili nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 4</b> Richiedente: Stampa Attilio Prot. 961 del 20.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietario, assieme ai fratelli Carlo, Lorenzo, Caterina e Vittore, del terreno identificato al FG 5 mappale 171, in precedenza individuato dal P.R.G. all'interno del Piano di Lottizzazione come zona a destinazione speciale del PE dei Castelli. In seguito alla pubblicazione del PGT il terreno risulta escluso da ogni possibilità edificatoria, facendo presente che sarebbe corretto mantenere la possibilità di edificare anziché dare questa possibilità ad altri terreni prima inedificabili e situati lontano dall'abitato. Chiede nuovamente che il terreno sopraccitato venga incluso nel Tessuto Urbano Consolidato destinato ad uso residenziale, con almeno un minimo indice di edificabilità (come già richiesto con lettera inviata il 29/07/2013 all'ente comunale).
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA (vedi osservazione n. 3) I terreni di cui trattasi risultano collocati in prossimità della fascia di rispetto del Rim, in area con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante le motivazioni sopra riportate gli stessi non sono stati indicati come edificabili su proprio sedime; agli stessi, in quanto edificabili nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 5</b> Richiedente: Cioccarelli Caterina, Negri Maria, Negri Elena, Negri Giovanna Prot. 977 del 21.03.2014	Contenuto: In qualità di eredi del Sig. Negri Battista Antonio, proprietari del terreno identificato al FG 11 mappale 345, chiedono che il suddetto terreno ad oggi inserito in “ZONA DS” (Domini sciabili) venga stralciato da tale zona ed inserito in “ZONA B-RT” (Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato).
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA La zona DS risulta perimetrata quale linea di confine tra gli ambiti edificati e non nell'intento di salvaguardare il più possibile la stessa zona nei suoi punti di adiacenza all'edificato medesimo, non sussistono quindi le condizioni per modificare detta impostazione generale
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 6</b> Richiedente: Cioccarelli Caterina, Negri Maria, Negri Elena, Negri Giovanna Prot. 978 del 21.03.2014	Contenuto: In qualità di eredi del Sig. Negri Battista Antonio, proprietari del fabbricato e relativa area di pertinenza al FG 10 mappali 140 e 610, chiedono che venga rettificata la sede stradale, come da Tav. “2B” del P.G.T. in quanto dall'elaborato risulta che la sede stradale abbia invaso e sconfinato sulle loro aree di proprietà, in parte (per il mappale 140) già definita dal cordolo del marciapiede esistente di loro proprietà, mentre per il mappale 610, il proseguimento della vecchia area di pertinenza in fregio a Via Palabione. Si chiede di procedere con la correzione dell'errore e di aggiornare la Tav. “2B” e gli altri elaborati (grafici e/o altro) connessi.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	ACCOLTA Si ritiene accoglibile la richiesta, si riallinea quindi il sedime stradale al limite catastale di proprietà azionando l'area di proprietà come B-rt. SI MODIFICANO le TAV. 2B e 4 del PDR
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 7</b> Richiedente: Corvi Agostino Prot. 1011 del 25.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietario del terreno identificato al FG 11 mappali 394 (260 mq), 395 (320 mq), 903 (290 mq) sito in località “Ospitale”, manifesta quanto di seguito esposto: – in base agli indici volumetrici da adottarsi con il PGT, si vedrebbe una riduzione delle volumetrie che attualmente esprimono i terreni, passando da mc 1.571,00, a mc 701,00 pari a circa il 45% in meno di quella esprimibile fino ad oggi; – essendo il lotto di modesta superficie e dimensioni la riduzione di volume comprometterebbe la possibilità di costruire sullo stesso; – l'acquisto/vendita di volumetria per la parte residua di mc 0,20 risulta di difficile applicazione e attuazione per cui l'evidente perdita di edificabilità in una zona di pregio come quella della contrada “Ospitale” comporta una minore valorizzazione dei terreni;
---	--

	<p>– considerando che i terreni confinanti hanno realizzato o stanno realizzando la volumetria secondo gli indici del PRG ritiene la scelta di adottare questo nuovo indice penalizzante per chi non ha potuto sfruttare fino ad oggi la volumetria del proprio terreno. Chiede quindi:</p> <p>– che per i mappali 394 e 395 FG 11 venga mantenuta la volumetria espressa da P.R.G., indice edificabile 1,5 mc/mq per la zona semintensiva; – che l'area pertinenziale del mappale 903, sita in zona A-r (Nuclei di antica formazione), venga utilizzata come area edificandi libera in zona B-rt (Tessuto Turistico Residenziale Consolidato) con l'indice uguale al preesistente (2,2 mc/mq) o come quello richiesto per i mappali contigui 394 e 395.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>RESPINTA (vedi osservazione n. 1)</p> <p>In termini generali gli indici fondiari proposti con il nuovo PGT discendono dagli obiettivi programmatici affermati nel Documento di Piano, gli stessi risultano calibrati e funzionali, all'interno del TUC, al contenimento del volume di nuova proposizione sui lotti liberi stante il sovradimensionamento dei volumi esistenti.</p> <p>Quanto alla specifica richiesta la zona A-r (con densità fondiaria pari a 2 mc/mq) risulta perimetrata al confine dei lotti già edificati che presentano fabbricati che nel loro insieme ne costituiscono un nucleo storico, essa non comprende aree libere adiacenti; è comunque possibile a termini dell'art. 16 delle NTA del PdR "il trasferimento della capacità insediativa .. tra lotti posti all'interno di zone omogenee con destinazione d'uso principale appartenete alla stessa categoria come normata dall'art. 17 ...".</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 8</b> Richiedente: Negri Dino Prot. 1012 del 25.03.2014</p>	<p>Contenuto: In merito alle norme che riguardano gli edifici storici sparsi nei "Nuclei di antica formazione", ritiene che le NTA siano alquanto penalizzanti, dando divieti relativi alla realizzazione di nuove aperture, balconi, pensiline, tettoie e coperture di scale esterne. Spera che le segnalazioni portino ad una più attenta valutazione dei vincoli previsti per gli edifici storici sparsi e nei nuclei di antica formazione.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano : Corvi Bruno
PROPOSTA:	<p>RESPINTA</p> <p>Le norme proposte relative alla conservazione dei pochi edifici storici integri presenti sul territorio comunale discendono da precise indicazioni prescrittive contenute nel PTCP e fatte proprie nella stesura di questo piano; le stesse per specifiche esigenze, come normate all'art. 24,9 delle NTA del PdR possono sempre essere derogate in sede di piano di recupero essendo quest'ultimo uno strumento comunque di visione complessiva dell'intervento soggetto al parere del Consiglio Comunale.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 4      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 9</b>  Richiedente:  Balsarini Venanzio,  Balsarini Mario, Balsarini  Giovanna Prot. 1014 del  25.03.2014</p>	<p>Contenuto:  In qualità di proprietari del terreno identificato al FG 10 mappale 515 sito in località “Sentella”, in precedenza individuato dal P.R.G. in zona residenziale estensiva con indice fondiario pari a 0,70 mc/mq, dove nel P.G.T. risulta ricompreso nel Tessuto Urbano Consolidato in “Zona Sr” (NTA art. 31) Standard Urbanistici in previsione, con previsione di attraversamento di percorso ciclo-pedonale. Si osserva quanto segue:  – il terreno viene utilizzato dai proprietari a servizio del proprio fabbricato FG 7 mappale 782, in fregio con Via Magnolta e contiguo con il fabbricato;  – trattasi di terreno per il quale è stata corrisposta l’ICI e l’IMU;  – il terreno perde la sua potenzialità edificatoria stabilita all’interno del Tessuto Urbano Consolidato pari a 1,00 mc/mq con possibilità di incremento di 0,20 mc/mq e anche di cessione della volumetria in base al sistema perequativo inserito nel PGT;  – l’Amministrazione Comunale ha acquistato in prossimità della medesima zona vari appezzamenti da destinarsi a servizi pubblici comunali, quindi si ritiene il vincolo adottato per il proprio terreno alquanto penalizzante;  – la destinazione urbanistica ad oggi assegnata dal PGT appare una limitazione alla proprietà privata, da tutelare e garantire in ogni suo aspetto.  Chiedono quindi che il mappale 515 FG 10 mantenga e possa esprimere la stessa volumetria attribuita ai lotti liberi all’interno del Tessuto Urbano Consolidato Residenziale  – zona B-rt espressa dal PGT, con indice edificabile 1,00 mc/mq con incremento di 0,20 mc/mq perequativo, come peraltro già in parte attribuita alla parte più a sud dell’appezzamento, delimitata dalla linea verde di previsione di pista ciclo-pedonale e ai lotti contigui con il proprio terreno.</p>
<p>CONSIGLIERI  PRESENTI:</p>	<p>Si assentano :</p>
<p>PROPOSTA:</p>	<p>ACCOLTA  Si ritiene accoglibile quanto richiesto anche in ragione del fatto che in detta zona sono state acquistate da parte dell’Amministrazione Comunale ampie aree da destinarsi anche a servizi, si modificano quindi le tavole di azionamento indicando l’area in oggetto come zona B-rt.  SI MODIFICANO le TAV. 2B e 4 del PDR</p>
<p>ESITO VOTAZIONE:</p>	<p>Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2</p>
<p>NOTE:</p>	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 10</b>  Richiedente:  Moraschini Stefano,  Moraschini Barbara Prot.  1032 del 26.03.2014</p>	<p>Contenuto:  In qualità di proprietari del terreno identificato al FG 10 mappale 269, sito in Via Magnolta, in precedenza individuato dal P.R.G. in Zona residenziale estensiva con indice fondiario pari a 0,70 mc/mq, dove nel PGT risulta ricompreso nel Tessuto Urbano Consolidato in “Zona Sr” (NTA art. 31) Standard Urbanistici in previsione, con previsione di attraversamento di percorso ciclo-pedonale. Si osserva quanto segue:  – il terreno perde la sua potenzialità edificatoria stabilita all’interno del Tessuto Urbano Consolidato pari a 1,00 mc/mq con possibilità di incremento di 0,20 mc/mq e anche di cessione della volumetria in base al sistema perequativo inserito nel PGT;  – il terreno non è mai stato sfruttato volumetricamente, ne è stata sempre corrisposta l’ICI e l’IMU e risulta comodo anche per l’utilizzo del fabbricato di proprietà posto nelle vicinanze al FG 7 mappali 236/2.;  – l’Amministrazione Comunale ha acquistato in prossimità della medesima zona vari appezzamenti da destinarsi a servizi pubblici comunali, per cui non risulta necessario reperire altre aree da destinare al medesimo scopo;</p>
--	--

	<p>– la destinazione urbanistica assegnata dal PGT comporta una limitazione dei diritti reali generati dal terreno.</p> <p>Chiedono quindi che il mappale 269 FG 10 non venga inserito nel PGT come Standard urbanistici ma possa esprimere la stessa volumetria attribuita ai lotti liberi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato Turistico Residenziale – zona B-rt espressa dal PGT, con indice edificabile 1,00 mc/mq con incremento di 0,20 mc/mq perequativo, come già in parte attribuita alla parte più a sud dell'appezzamento, delimitata dalla linea verde di previsione di pista ciclo-pedonale e ai lotti contigui con il proprio terreno.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>ACCOLTA (vedi osservazione n. 9)</p> <p>Si ritiene accoglibile quanto richiesto anche in ragione del fatto che in detta zona sono state acquistate da parte dell'Amministrazione Comunale ampie aree da destinarsi anche a servizi, si modificano quindi le tavole di azionamento indicando l'area in oggetto come zona B-rt.</p> <p>SI MODIFICANO le TAV. 2B e 4 del PDR</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 11</b></p> <p>Richiedente: Arch. Balsarini Marco, Geom. Balsarini Venanzio Prot. 1036 del 26.03.2014</p>	<p>Contenuto: Vengono espone le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si ritiene che la catalogazione analitica degli edifici, di cui all'art.24 del PGT, che suddivide le zone in classi di edificio e modalità d'intervento con differenti tipologie di conservazione sia assai restrittiva soprattutto per quanto riguarda gli edifici in classe A3 e B3. Rappresentando buona parte del patrimonio rurale di Aprica, la conservazione di primo livello limita fortemente le possibili riconversioni d'uso di questi fabbricati che verranno sempre meno riqualificati e diventeranno elemento critico di discontinuità e disordine per i nuclei storici. La logica di applicabilità della norma per quanto attiene agli edifici di tipologia simile ma "sparsi" per il paese dovrebbe essere rivista in forza di un tessuto urbano discontinuo ed eterogeneo che evidenzia incapacità di dialogo tra edifici così differenti;</li> <li>– risultano evidenti i numerosi vincoli e limiti imposti nel risanamento conservativo di questi edifici, che non tengono conto in molti casi delle reali condizioni delle vecchie case esistenti;</li> <li>– rispetto al mantenimento del segno storico e di una cultura architettonica alpina che ha nella baita e nell'edificio rurale gli esempi di una tipologia locale spesso legata all'autocostruzione, è suggeribile un approccio più flessibile che consenta soluzioni di intervento differenti pur nella volontà di conservazione del manufatto;</li> <li>– quanto esposto con lo scopo di segnalare le difficoltà che questo tipo di interventi comportano sia a livello progettuale che di aspettativa/necessità della committenza e che possa essere utile all'Amministrazione per approfondimenti nella gestione del patrimonio storico-rurale del paese.</li> </ul>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>RESPINTA (vedi osservazione n. 8)</p> <p>Le norme proposte relative alla conservazione dei pochi edifici storici integri presenti sul territorio comunale discendono da precise indicazioni prescrittive contenute nel PTCP e fatte proprie nella stesura di questo piano; le stesse per</p>

	specifiche esigenze, come normate all'art. 24.9 delle NTA del PdR possono sempre essere derogate in sede di piano di recupero essendo quest'ultimo uno strumento comunque di visione complessiva dell'intervento soggetto al parere del Consiglio Comunale.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 12</b> Richiedente: Società SOGEPA S.A.S. Negri Anna Prot. 1044 del 27.03.2014	<p>Contenuto:</p> <p>La società SOGEPA S.A.S., rappresentata dalla Sig.ra Negri Anna, proprietaria del terreno identificato al FG 10 mappale 267 (mq 160,00), sito in Via Magnolta, in precedenza individuato dal PRG in Zona residenziale estensiva con indice fondiario pari a 0,70 mc/mq, dove nel PGT risulta ricompreso nel Tessuto Urbano Consolidato in "Zona Sr" (NTA art. 31) Standard Urbanistici in previsione, con previsione di attraversamento di percorso ciclo-pedonale. Si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il terreno perde la sua potenzialità edificatoria stabilita all'interno del Tessuto Urbano Consolidato pari a 1,00 mc/mq con possibilità di incremento di 0,20 mc/mq e anche di cessione della volumetria in base al sistema perequativo inserito nel PGT;</li> <li>- il terreno non è mai stato sfruttato volumetricamente, ne è stata sempre corrisposta l'ICI e l'IMU e risulta comodo anche per l'utilizzo del fabbricato e attività commerciale (discoteca) posto in adiacenza distinto al FG 7 mappale 254;</li> <li>- l'Amministrazione Comunale ha acquistato in prossimità della medesima zona vari appezzamenti anche dalla suddetta società e Stampa Giancarlo, da destinarsi a servizi pubblici comunali, per cui non risulta necessario reperire altre aree da destinare al medesimo scopo;</li> <li>- la destinazione urbanistica assegnata dal PGT comporta una limitazione dei diritti reali del terreno.</li> </ul> <p>Chiede quindi che il mappale 269 FG 10 (possibile errore materiale, verosimilmente potrebbe trattarsi del FG 10 mappale 267) non venga inserito nel PGT come Standard urbanistici ma possa esprimere la stessa volumetria attribuita ai lotti liberi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato Turistico Residenziale - zona B-rt espressa dal PGT, con indice edificabile 1,00 mc/mq con incremento di 0,20 mc/mq perequativo, come peraltro già in parte attribuita alla parte più a sud dell'appezzamento, delimitata dalla linea verde di previsione di pista ciclo-pedonale e ai lotti contigui con il proprio terreno.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>ACCOLTA (vedi osservazione n. 9)</p> <p>Si ritiene accoglibile quanto richiesto anche in ragione del fatto che in detta zona sono state acquistate da parte dell'Amministrazione Comunale ampie aree da destinarsi anche a servizi, si modificano quindi le tavole di azionamento indicando l'area in oggetto come zona B-rt.</p> <p>SI MODIFICANO le TAV. 2B e 4 del PDR</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 13</b> Richiedente:	<p>Contenuto:</p> <p>In qualità di proprietario del terreno identificato al FG 7 mappale 4 chiede la rettifica degli elaborati di PGT rispetto alla posizione dell'intervento approvato e</p>
---	---

Polatti Giovanni Prot. 1047 del 27.03.2014	realizzato della Valle Bunai, posta in prossimità della proprietà.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	NON LUOGO A PROVVEDERE L'approvazione del RIM (reticolo idrico minore) risulta essere procedimento autonomo rispetto alla presente procedura la stessa non presuppone la possibilità di modificare situazioni benestariate in sede sovra comunale (appunto RIM); si segnala quindi la presente osservazione all'UTC per il suo recepimento provvedendo ad una modifica, se dovuta e coerente, del RIM.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 14</b> Richiedente: Testini Alessandrina Prot. 1070 del 28.03.2014	Contenuto: In qualità di comproprietaria con il Sig. Togni Savio degli immobili individuati al FG 7 mappali 190, 191, 326, 750 inseriti nel PGT in zona Area a standard, premettendo che l'area in oggetto ha le medesime caratteristiche della zona edificabile e nella stessa sono presenti due fabbricati che potrebbero essere utilizzati a scopo abitativo, chiede che la proprietà sopra descritta venga inserita all'interno del TUC (Tessuto Urbano Consolidato) e zona B (art. 26 NTA).
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	ACCOLTA Si ritiene accoglibile quanto richiesto anche in ragione del fatto che trattasi di edificio privato, si modificano quindi le tavole di azionamento indicando l'area in oggetto come zona B-rt inserendola nel TUC sino al limite della proprietà e proseguendo verso valle sino al limite stradale verso il corso d'acqua. SI MODIFICANO le TAV. 2B e 4 del PDR
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 15</b> Richiedente: Ing. Negri Andrea, Negri Elena, Arch. Negri Carlo, Dott. Negri Luca, Dott.ssa Negri Maria Cristina, Ing. Negri Tito, Arch. Negri Matteo Prot. 1074 del 28.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietari dei terreni per complessivi 36.000 mq negli ambiti individuati come AT-RT2 e At-RT3 osservano come di seguito: – nell'interesse comune si chiede nuovamente di rivedere la rigidità del vincolo di salvaguardia e tutela ambientale delle zone attualmente definite 3Sr e 2Sr, sia per ottenere un minor impatto dello sviluppo edilizio che in funzione di un eventuale pronunciamento contrario da parte di Regione e Provincia in merito alle prescrizioni di cui all'art.17 del PPR; – si chiede di procedere alla individuazione delle aree eventualmente boscate ed alla classificazione delle stesse a seguito di visite sul luogo e tenendo in considerazione il contributo presentato in sede di VAS in data 27/12/2012 (perizia del Dott. Forestale Massimo Pizzatti Casaccia), a tutt'oggi recepito ma non valutato; – si chiede effettiva equità di piano e che non venga mortificata l'intenzione edificatoria espressa con la presentazione del PL di iniziativa privata del 02/01/2007; – si chiede di esplicitare meglio che le zone 3Sr e 2Sr siano parte sostanziale
--	--



	degli ambiti 3 e 2 e che l'accesso alla volumetria da up, benché calcolata sulla sola componente edificabile su sedime proprio sia pro quota a favore di tutte le componenti degli ambiti di trasformazione (ex: 3a, 3b, 3Sr e 2a, 2b e 2Sr); – si chiede conferma che a seguito della rettifica del confine sud della perimetrazione degli ambiti 2 e 3, i terreni tolti dagli ambiti di trasformazione inizialmente di competenza siano tornati a far parte del TUC.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA Con riferimento alla presente osservazione si rimanda alle controdeduzioni espresse in sede di VAS essendo l'oggetto dell'osservazione identico a quanto già presentato e controdedotto; si precisa con riferimento al quarto comma delle richieste come già chiarito in sede di VAS che le porzioni di territorio azionate a standard fanno parte a tutti gli effetti degli ambiti di trasformazione e la loro attuazione non potrà prescindere dalla relativa cessione, le volumetrie UP come precisato nella “tabella ambiti di trasformazione” all'interno del documento di piano contenente le singole schede analitiche dei soprannominati ADT sono “da ripartirsi pro quota su tutti gli attuatori”; si precisa con riferimento al quinto comma delle richieste che fanno fede le indicazioni cartografiche di cui alla tavola 2B allegata al PdR.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 16</b> Richiedente: Moraschinelli Agnese Prot. 1081 del 28.03.2014	Contenuto: Si chiede l'ampliamento dell'Ambito di Trasformazione n. 6 della zona Liscidini-Prati-Sponde. Tale ampliamento dovrebbe considerare residenziale la zona delimitata dalla strada comunale con una estensione di 150-200 m sia sopra sia sotto la suddetta strada, fino al limite dell'area boschiva.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	NON LUOGO A PROVVEDERE Quanto richiesto risulta relativa ad aree in prossimità di ADT, la stessa richiesta non valutabile in questa fase del procedimento andava posta in sede di VAS.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 17</b> Richiedente: Della Moretta Marino, Della Moretta Giancarlo, Della Moretta Daniela Prot. 1082 del 28.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietari dei terreni identificati al FG 5 mappali 133, 167, 199 gli stessi risultano individuati da PGT come “zona perequativa” mentre nel PRG come Zona estensiva con PE e relativo standard. I proprietari osservano la riduzione della volumetria e la privazione di una concreta possibilità edificatoria, considerando anche l'ubicazione in vicinanza di un ambito dotato dei servizi primari (Palazzo Scolastico Comunale) che parrebbe giustificare l'inserimento nel Tessuto Urbano Consolidato senza riduzioni volumetriche.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :

PROPOSTA:	RESPINTA (vedi osservazione n. 3) I terreni di cui trattasi risultano collocati in prossimità della fascia di rispetto del RIM, in area con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante le motivazioni sopra riportate gli stessi non sono stati indicati come edificabili su proprio sedime; a parte degli stessi, in quanto edificabili nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 18</b> Richiedente: Corvi Vilma Prot. 1085 del 28.03.2014	Contenuto: In qualità di proprietaria dei terreni identificati al FG 16 mappali 582, 586, 681, 682 premesso che risultano parzialmente inseriti in Zona “Tuc – Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato Intensivo. Zona B-rt” e in Zona “Tuc – At – Aypae – Aree a Standard Urbanistici. Zona Sr”; che gli stessi risultano essere un’adiacenza del mappale 538 (fabbricato) inserito in Zona “Tuc – Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato Intensivo”; che nel PRG i terreni avevano destinazione urbanistica “Zona Estensiva”, chiede l’inserimento di tutti i mappali nella Zona “Tuc – Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato Intensivo”.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA I terreni oggetto della presente osservazione, stante la loro posizione, risultano strategici per un eventuale ampliamento del polo sportivo, non risulta quindi percorribile quanto proposto con la presente osservazione.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 19</b> Richiedente: Ing. Mossini Dario Prot. 1086 del 28.03.2014	Contenuto: Osserva che la normativa urbanistica adottata prevede all’art.16 comma 6 e 7 il superamento dell’indice di zona e propone di modificare il comma 6 sostituendo dopo “(espressa in mc o Slp) ammessa dal PGT” la frase “su lotti” con “su Edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT” e dopo “atto deliberativo della giunta comunale, potrà comportare, per” sostituendo la frase “il lotto” con “l’edificio esistente” e di eliminare il comma 7.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	ACCOLTA Si ritiene accoglibile la presente richiesta. Nei fatti consentire il superamento dell’indice di zona per i soli edifici esistenti e non per i singoli lotti (anche liberi) rappresenta una migliore finalizzazione rispetto agli obiettivi programmatici del presente PGT; SI MODIFICANO le NTA del PDR
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 20</b> Richiedente: Ing. Mossini Dario Prot. 1087 del 28.03.2014	Contenuto: Osserva che la normativa urbanistica adottata prevede all'art.14 comma 15 la definizione di Slp e propone di modificare il comma 15 aggiungendo il comma 15.3 così formulato: "15.3 Costituiscono Slp, in deroga ai commi precedenti, tutte le superfici, indipendentemente dalla loro collocazione, sanate a seguito dei provvedimenti legislativi relativi al "Condono Edilizio" L.47-85, L.729-94 L.326-03; delle stesse dovrà quindi tenersi conto anche nella determinazione del volume effettivamente realizzato per il singolo lotto".
<b>CONSIGLIERI PRESENTI:</b>	Si assentano :
<b>PROPOSTA:</b>	ACCOLTA Si ritiene accoglibile la presente richiesta. Nei fatti includere nella definizione di SLP anche le superfici ottenute tramite leggi derogatorie e/o eccezionali (condoni edilizi) indipendentemente dalla loro collocazione (piani seminterrati, interrati, sottotetti, ecc.) risulta di miglior coerenza urbanistica rispetto al dimensionamento effettivo degli edifici esistenti. SI MODIFICANO le NTA del PDR
<b>ESITO VOTAZIONE:</b>	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
<b>NOTE:</b>	

<b>OSSERVAZIONE n. 21</b> Richiedente: Bernardi Vittoria Prot. 1098 del 31.03.2014	Contenuto: Il Legale rappresentante della Società Maran srl, proponendo il miglioramento di aspetti normativi di carattere e interesse generale, osserva rispetto all'art.16 comma 7 delle NTA ritenendo che: – la superficie minima del lotto debba essere ridotta anche sino a mq 700 che rappresenta un'entità che consente l'agevole collocazione di in un volume o di una costruzione; – la precisazione che per "lotti completamente liberi" si debbano intendere terreni che non siano interessati dall'esistenza di costruzioni o manufatti posti fuori terra mentre non rileva l'esistenza di costruzioni o manufatti posti nel sottosuolo.
<b>CONSIGLIERI PRESENTI:</b>	Si assentano : Ambrosini Carlo
<b>PROPOSTA:</b>	RESPINTA (vedi osservazione 19) Si ritiene non accoglibile la presente richiesta per le motivazioni espresse nell'osservazione n. 19.
<b>ESITO VOTAZIONE:</b>	Favorevoli: 4      Contrari: 0      Astenuti: 2
<b>NOTE:</b>	

<b>OSSERVAZIONE n. 22</b> Richiedente: Società Impianti Belviso Aprica (SIBA SpA) Cioccarelli Domenico Prot. 1103 del 31.03.2014	Contenuto: Il Legale rappresentante della Società SIBA S.p.A., osserva che: – l'azonamento del PGT prevede per il demanio sciabile una perimetrazione che allo stato attuale non permette la realizzazione della nuova pista "panoramica" della Magnolta sul tratto finale; – l'area antistante la partenza della cabinovia della Magnolta risulta azzonata a parcheggio senza l'espressione di alcuna volumetria propria; – nell'intero demanio sciabile non è prevista alcuna volumetria per la costruzione di infrastrutture attinenti la pratica dello sci "chalet e simili";
--	---

	<p>Propone quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di modificare la perimetrazione del demanio sciabile come da cartografia allegata all'osservazione;</li> <li>- di dotare l'area antistante la partenza della cabinovia della Magnolta di una propria volumetria;</li> <li>- di prevedere all'interno del demanio sciabile una quantità di volume per la costruzione di infrastrutture attinenti la pratica dello sci "chalet e simili".</li> </ul>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano : Il Sindaco Carla Cioccarelli assume la presidenza il Vicesindaco
PROPOSTA:	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con riferimento alla prima richiesta la stessa è da ritenersi ammissibile (area 1 e 2 cartografia allegata all'osservazione) stante la vocazione turistica propria del Comune, la stessa perimetrazione però stante i vincoli imposti dal PTR (che dovrà recepire detto ampliamento) non potrà essere immediatamente operativa, per cui l'area in oggetto verrà perimetrata, con condizione, come previsto all'art. 35.6.10; si modifica quindi come sopra riportato il piano di azzonamento; si procede altresì ad integrare l'art. 35.6.10 inserendo dopo "al PTR" la frase "quindi, allo stato attuale, non operative ne vigenti"</li> <li>- Con riferimento alla seconda richiesta la stessa non risulta ammissibile su sedime proprio in quanto l'area antistante la partenza della Cabinovia Magnolta è e dovrà rimanere "al servizio della pratica dello sci", stante però la indubbia valenza di pubblica utilità degli impianti e loro pertinenze, la stessa area in caso di cessione viene qui assimilata a zona UPSR con indice pari a 1,0 mc/mq, si modifica quindi sia il piano di azzonamento individuando l'area come UPSR, sia le NTA del Pdr art. 16 comma 1.2 inserendo dopo "diritti edificatori pari a 0,6 mc/mq." la frase "Incrementati di 0,4 mc/mq per le sole aree asteriscate *";</li> <li>- Con riferimento alla terza richiesta, sempre ammissibile per le motivazioni sopra riportate, si modifica l'art. 35 inserendo dopo il comma 1 dell'art. "35.5 parametri di utilizzazione" il nuovo capoverso che così recita:  "Edifici di tipo C – Terziaria servizi:  - Volume in dotazione = 4000 mc.;  - H massima &lt;= 7,5,00 ml;  - Dc (da confini) =&gt; 5,00 ml;  - Df (da fabbricati) =&gt; 10,00 ml;  - Dcs (da ciglio strada) =&gt; 5,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T." </li> </ul> <p>Ed inserendo dopo il comma 35.6 il nuovo comma "35.7 Prescrizioni particolari" che così recita:  "35.7. - Prescrizioni particolari  1. La dotazione volumetrica della zona DS riferita ad Edifici di tipo C con destinazione d'uso Terziaria servizi risulta essere di 4.000 mc nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, la stessa procederà alla loro assegnazione (totale o parziale) tramite bando pubblico a soggetti privati e non, anche diversi dalle società concessionarie all'esercizio degli impianti."  SI MODIFICANO le NTA e le TAV. 2A, 2B, 4 del PDR</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 4      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 23</b> Richiedente: Corvi Domenico Prot. 1130 del 01.04.2014	Contenuto: In qualità di comproprietario del mappale 131 al FG 10, premesso che sul mappale in oggetto esiste una strada di accesso al servizio dei fabbricati nn. 475, 520, 521, nonché al servizio, come pubblica utilità, del fabbricato di proprietà della Telecom Spa mappale 527, chiede che il mappale in oggetto venga inserito, in previsione del PGT, come strada pubblica.
--	--

CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano : Ottorino Volontè
PROPOSTA:	RESPINTA Non si ritiene necessaria la realizzazione di una ulteriore viabilità pubblica essendo la zona già servita sufficientemente.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 1
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 24</b> Richiedente: Bozzi Fausto Prot. 1137 del 01.04.2014	Contenuto: In qualità di proprietario dell'Hotel Bozzi catastalmente identificato al FG 10 mappali 216, 226, 780, 207, 622, 726, 208, 837, 839, 838, 665, 666, 664 osserva che la zona omogenea residenziale semintensiva, posta a sud dell'Hotel Bozzi, nel PGT è stata leggermente ridotta nel Tessuto Urbano Consolidato, a favore della zona definita "Dominio Sciabile" dando atto che: – la modesta zona ha caratteristiche morfologiche in parte opposte, in quanto in contropendenza rispetto ai campetti; – l'ipotetico ripristino dell'impianto di risalita dovrà comunque essere valutato in funzione di tutta l'area dei campetti, a partire dalla funivia di Palabione sino alla partenza impianti della Magnolta, pertanto, centralizzato su tutta l'area, approssimativamente in zona Sondellini; – che all'interno della zona esiste un fabbricato in uso hotel. Propone di modificare leggermente la linea di delimitazione del Tessuto Urbano Consolidato posta a sud dell'Hotel Bozzi come indicativamente rappresentato nell'elaborato grafico allegato all'osservazione.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA (vedi osservazione n.5) La zona DS risulta perimetrata quale linea di confine tra gli ambiti edificati e non nell'intento di salvaguardare il più possibile la stessa zona nei suoi punti di adiacenza all'edificato medesimo, non sussistono quindi le condizioni per modificare detta impostazione generale.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 25</b> Richiedente: Arch. Bianchi Fausto, Geom. Svanosio Gianmario Prot. 1138 del 02.04.2014	Contenuto: Osservano in merito alla normativa urbanistica adottata, l'art.16 comma 7 delle NTA del Piano delle Regole, quanto segue: – un abbassamento della superficie minima da 1000 mq a 600 mq; – escludere che l'esistenza, nel sottosuolo dei suddetti lotti, di manufatti o costruzioni tali da poter essere definiti interrati secondo le definizioni del PGT, abbiano a rilevare e a impedire il trasferimento volumetrico previsto e normato all'articolo sopraccitato.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	RESPINTA (vedi osservazione 19) Si ritiene non accoglibile la presente richiesta per le motivazioni espresse nell'osservazione n. 19.

ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 26</b> Richiedente: Società RIABITA, Sassella Gianpaolo Prot. 1157 del 02.04.2014	Contenuto: La Società RIABITA (società consortile A.R.L.) proprietaria dei terreni indicati al FG 4 mappali 706, 704, 702, 700, 698, 696, 625, 625 (possibile errore materiale, verosimilmente si è riportato due volte il medesimo numero di mappale) rappresentata legalmente dal Sig. Sassella Gianpaolo, osserva che tali particelle secondo PRG prevedevano un'edificazione diretta, non subordinata a piano attuativo, come da azzonamento "Zona residenziale Estensiva – Zona C R4", mentre da PGT risultano all'interno degli ambiti di perequazione GVB. Si fa presente che nella maggioranza dei casi in cui è assegnata una zona perequativa GVB a lotti che erano previsti edificabili da PRG, tali aree ricadevano in ambiti soggetti a Piani di Lottizzazione, caratterizzati da situazioni morfologiche di grave acclività o da problematiche di accessibilità. Osserva che l'area di proprietà risulta facilmente accessibile e malgrado il vincolo della fascia di rispetto alla SS39 e alla linea del bosco (non coincidente con la realtà dello stato dei luoghi) è possibile realizzare l'edificazione. Evidenzia come erano stati già emessi i provvedimenti amministrativi "permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica", allegati all'osservazione, per la realizzazione della strada di comunicazione tra la via per il cimitero e il lotto di proprietà, propedeutica all'edificazione. Chiede quindi l'inserimento all'interno del TUC mantenendo la linea di edificabilità come prevista da PRG, uniformando gli indici fondiari a quelli previsti per le zone TUC limitrofe.
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<b>RESPINTA</b> I terreni di cui trattasi risultano collocati in parte su aree boscate, in aree con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante le motivazioni sopra riportate gli stessi non sono stati indicati come edificabili su proprio sedime; a parte degli stessi, in quanto edificabili nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<b>OSSERVAZIONE n. 27</b> Richiedente: Società GAMMA 3 S.R.L., Plona Antonino Prot. 1188 del 03.04.2014	Contenuto: Il Legale rappresentante della Società GAMMA 3 S.R.L., anche a nome dei Sig.ri Ambrosini Gianni e Galbiati Angelo Cesare, osserva che: – il mappale 273 FG 10 viene classificato come area per servizi a standard in previsione, zona Sr (art. 31 NTA), da cedere alla Pubblica Amministrazione, e come ambito di perequazione urbanistica, zona UPSR (art. 16 NTA); – il PRG identificava il medesimo mappale in Zona estensiva residenziale (Zona C); – si ritiene la nuova destinazione funzionale fortemente peggiorativa, visto l'obbligo di cessione dell'intero mappale come area a standard. Chiede quindi che venga assegnata una destinazione alberghiera per la possibile realizzazione di un albergo o di una residenza turistica ricettiva, strutture mancanti nel Comune di Aprica.
---	---

CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>RESPINTA</p> <p>L'area di cui trattasi stante la sua collocazione risulta strategica in termini di dotazione di servizi funzionali alla pratica sportiva facendo altresì parte di un più ampio comparto a ciò finalizzato, non ci sono quindi le motivazioni per modificare la suddetta previsione.</p> <p>Quanto alla possibilità di edificare su detta area un albergo ci si deve rifare ai contenuti a ciò riferiti del DdP e del PdR.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 28</b></p> <p>Richiedente: Bozzi Sergio, Ambrosini Gianni Prot. 1199 del 03.04.2014</p>	<p>Contenuto: Il Sig. Bozzi Sergio proprietario dei mappali FG 10 n.560, 558, il Sig. Ambrosini Gianni proprietario con la sorella Ambrosini Carmen Enza dei mappali FG10 n.791, 792, 91, proprietario esclusivo del mappale FG 10 n.99 e comproprietario del mappale FG10 n.94 osservano che la zona antistante a sud del complesso edilizio che comprende l'albergo Hurri, l'edificio residenziale "La Madonnina" della Fam. Ambrosini e il condominio "Ai Portici" è stata individuata come Standard urbanistico in previsione.</p> <p>Dando atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modesta zona rappresenta il giardino di pertinenza dei fabbricati menzionati, per i quali sono anche già stati sfruttati volumetricamente in parte;</li> <li>- tale indicazione urbanistica rappresenta un aggravio a carico della proprietà;</li> <li>- ogni ipotesi futura di sviluppo edilizio andrà comunque valutata con l'amministrazione comunale, nel contesto di eventuali Piani Integrati e/o Permessi convenzionati.</li> </ul> <p>Propone quindi di modificare la destinazione urbanistica della zona riportandola al pari di tutti gli ambiti circostanti nel TUC Tessuto Urbano Consolidato Intensivo. Zona B-rt, come rappresentato nell'allegato all'osservazione.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano : Corvi Paolo
PROPOSTA:	<p>RESPINTA</p> <p>L'area di cui trattasi stante la sua collocazione risulta strategica in termini di dotazione di servizi funzionali alla sosta ed allo svago, trattandosi inoltre di area libera adiacente un ampio ambito già edificato con volumetrie importanti la stessa, anche per considerazioni relative all'indice di densità edilizia non può risultare nuovamente costruibile, non ci sono quindi le motivazioni per modificare la suddetta previsione</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 4      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 29</b></p> <p>Richiedente: Quadrifoglio S.r.l. Avv. Santamaria Bruno Prot. 1202 del 04.04.2014</p>	<p>Contenuto: La Società Quadrifoglio S.r.l., rappresentata dall'Avv. Santamaria Bruno, proprietaria dell'area identificata al FG 9 mappale 445 , osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel PRG l'area è azionata come Residenziale estensiva, con l'indice fondiario massimo pari a 0,7 mc/mq e che il Regolamento Edilizio Comunale garantisce ampie possibilità edificatorie;</li> <li>- che secondo Regolamento Edilizio, l'indice fondiario massimo per la zona</li> </ul>
--	---

	<p>estensiva fosse pari a 0,7 mc/mq;</p> <p>– l'area è stata a suo tempo acquistata dalla Società in vista dello sfruttamento edificatorio.</p> <p>Considerato che da PGT l'azzone rientra negli Ambiti di Generazione Volumetrica, in particolare GVB, soggetti a perequazione urbanistica, chiede quanto segue:</p> <p>– di confermare per le aree di proprietà la disciplina urbanistica prevista nel PRG, sia quanto a destinazione, sia quanto a indici urbanistici;</p> <p>– di tutelare il diritto di acquisto in vigore della vecchia disciplina urbanistica e prevedere che l'indice edificatorio di perequazione dell'area azzone nel PGT adottato come GVB, resti uguale all'indice edificatorio previsto nel PRG, pari a 0,7 mc/mq;</p> <p>– al fine di realizzare legittimamente la perequazione urbanistica, assegnare un uguale indice edificatorio a tutti i titolari e aumentare l'indice pari a 0,2 mc/mq, ad oggi previsto per le aree GVB, fino ed eguagliarlo all'indice massimo di edificabilità previsto nel PGT adottato per le aree residenziali.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>RESPINTA</p> <p>I terreni di cui trattasi risultano collocati per la loro totalità su aree boscate con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante inoltre la loro collocazione le stesse costituiscono un'area di "filtro verde" tra due fasce a monte ed a valle già edificate, stante le motivazioni sopra riportate le stesse non sono state indicate come edificabili su proprio sedime; alle stesse, in quanto edificabili e non sature nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 30</b></p> <p>Richiedente: Riabità S.c.r.l      Avv. Santamaria Bruno Prot. 1204 del 04.04.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p>La Società Riabità S.c.r.l., rappresentata dall'Avv. Santamaria Bruno, proprietaria delle aree identificate al FG 4 mappali 625, 626, 698, 700, 702, 704, 706 e FG 16 mappali 34, 492, premette che:</p> <p>– tali mappali sono stati acquistati a suo tempo dalla Società per uno sfruttamento edificatorio, in diverse tranches, di cui l'ultima avvenuta nel 2008;</p> <p>– nel PRG l'area è azzone in parte come Residenziali estensive e in parte come Residenziali rade e che il Regolamento Edilizio Comunale garantiva ampie possibilità edificatorie;</p> <p>– l'indice fondiario massimo per la zona rada era pari a 0,4 mc/mq, mentre quello relativo alla zona estensiva era pari a 0,7 mc/mq, per un totale di 2.500 mc edificabili;</p> <p>– oltre ad un progetto di lottizzazione, la proprietà nel 2009, essendo stata nel frattempo urbanizzata l'area, aveva presentato un progetto di edificazione diretta, la cui Amministrazione aveva anche autorizzato la costruzione di una strada servente, che è stata realizzata dalla società;</p> <p>– nel 2010, l'Amministrazione ha nuovamente confermato la volontà di approvare l'edificazione dell'area, autorizzando la proprietà all'apposizione di un cartello che annunciava la proposta di vendita degli immobili che sarebbero stati costruiti.</p> <p>Considerato che da PGT l'azzone rientra negli Ambiti di Generazione Volumetrica, in particolare GVB, soggetti a perequazione urbanistica, osserva quanto segue:</p> <p>– di confermare per le aree di proprietà la disciplina urbanistica prevista nel PRG, sia quanto a destinazione, sia quanto a indici urbanistici;</p>
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– di tutelare il diritto di acquisto in vigenza della vecchia disciplina urbanistica e prevedere che l'indice edificatorio di perequazione dell'area azzonata nel PGT adottato come GVB, resti uguale all'indice edificatorio previsto nel PRG, pari a 0,7 mc/mq per i mappali azzonati nel PRG come aree residenziali estensive e 0,4 mc/mq per le aree residenziali rade;</li> <li>– al fine di realizzare legittimamente la perequazione urbanistica, assegnare un uguale indice edificatorio a tutti i titolari e aumentare l'indice pari a 0,2 mc/mq, ad oggi previsto per le aree GVB, fino ed eguagliarlo all'indice massimo di edificabilità previsto nel PGT adottato per le aree residenziali.</li> </ul>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>RESPINTA</p> <p>I terreni di cui trattasi risultano collocati in parte su aree boscate, in aree con elevata acclività e di difficile accessibilità, stante le motivazioni sopra riportate gli stessi non sono stati indicati come edificabili su proprio sedime; a parte degli stessi, in quanto edificabili nel precedente strumento urbanistico, è stata riconosciuta una capacità di generazione volumetrica.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 31</b> Gruppo Consigliare di Minoranza Prot. 1109 del 31.03.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p>In occasione della terza conferenza di VAS, in data 12/07/2013, vi è stata la pubblicazione del documento “VAS – controdeduzioni alle osservazioni presentate”. In merito a tale documento si propongono delle precisazioni alle osservazioni N.14, 15 e 16:</p> <p><u>Osservazione N.14 del 18/02/2013</u></p> <p>Punto 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si chiede se si deve provvedere o meno in sede di VAS alla ridefinizione delle aree di salvaguardia e tutela ambientale, quando le richieste sono supportate da perizie agronome forestali e quando il PIF non è ancora stato redatto.</li> </ul> <p>Punto 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– espongono una disparità di trattamento tra due aree con caratteristiche simili quali gli ambiti AT-RT1 e 3 Sr;</li> <li>– suggeriscono l'individuazione di fasce di rispetto a separare la zona residenziale 1° dalla zona del Cimitero e delle Chiese di S. Pietro;</li> <li>– Affermano che non è stata data risposta circa l'interferenza di parte dell'ambito ATRT1 con la zona di rispetto Cimiteriale, che negli elaborati grafici appariva non conforme alla normativa;</li> <li>– dall'esame del quadro di raffronto fra PRG e PGT relativo all'AT-RT1, come aggiornato al 22/11/2013, prendono atto dell'esistenza di un'area di circa 400 mq che non era in precedenza stata riconosciuta come “area non edificandi di rispetto cimiteriale”. Chiedono che l'area venga evidenziata graficamente e non solo riportata quantitativamente in tabella. Domandano, poi, delucidazioni in merito alla nuova destinazione funzionale dell'area in questione.</li> </ul> <p>Punto 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– chiedono delucidazioni in merito alle motivazioni che hanno portato allo stralcio di aree all'interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF).</li> </ul> <p>Punto 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in seguito al parziale accoglimento dei contenuti in oggetto, chiedono chiarimenti in merito alla modifica dell'Allegato alla Relazione del DdP, nella parte relativa agli indici di edificabilità.</li> </ul> <p><u>Osservazione N.15 del 18/02/2013</u></p> <p>Punto 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Affermano che lo studio di valutazione della sensibilità paesistica non pare</li> </ul>
--	---

condivisibile e ritengono che dovesse essere stato redatto e reso disponibile in sede di VAS;

Punto 2

– in merito alla volumetria generate da UP, chiedono di capire meglio da dove risulti la volumetria “di decollo”; domandano se esiste un obbligo di “atterraggio” per le volumetrie “decolate”.

Punto 3

– si fa riferimento alle tempistiche riguardanti la realizzazione e pubblicazione dello Studio di Incidenza ambientale, sostenendo che lo studio doveva essere completato in sede di VAS e non a VAS conclusa.

Punto 4

– in merito al processo di partecipazione, chiedono quali tecnici operanti sul territorio sono stati coinvolti e quali contributi sono stati apportati dall'esterno.

Punto 5

– discutono in merito all'impossibilità di approfondire i contenuti della proposta di PGT, al di fuori della VAS;

Osservazione N.16 del 18/02/2013

Punto 1

– in merito al conteggio di aree agricole da PRG che diventano edificabili nel PGT, vi è stata una quantificazione del 7.5% del totale dei suoli urbanizzabili, giudicata modesta e fisiologica. Si propone, invece, di conteggiare anche le superfici che erano di “rispetto vallivo/zona bianca” che diventando parte integrante dei vari ATRT, totalizzando il 16% sulle aree totali degli AT-RT, comprensive di standard;

– in merito all'AT-RT8 ne ritengono poco opportuna la creazione ex-novo, in quanto area in precedenza non edificabile;

Punto 2

– riguardo ad un ipotetico “spostamento virtuale” di alcune volumetrie dalla zona esposta a Sud a quella esposta a Nord, sostengono che si tratta di un'eliminazione di volumetria dal versante solivo, per destinarlo al versante meno idoneo.

Punto 5

– in merito all'osservazione che la maggior parte dei volumi associati agli AT RT ricadesse in porzioni di territorio posti al di sopra dei 1200 m, osservano che la risposta data che “tutti gli ambiti previsti oltre i 1200 mslm risultano già inseriti in strumenti di pianificazione sovra comunali (PTCP), detta previsione permette di derogare rispetto ai disposti dell'art.17 del PPR; detti ambiti sono stati dalla presente proposta notevolmente ridotti (rispetto al PRG vigente) a tutela dell'ambiente specifico...” si basa su una legittima interpretazione del quadro di riferimento che però non pare necessariamente l'unica né quella corretta.

Punto 8 (10)

– si sottolineava un indice risultante troppo elevato (valori massimi pari a 1.05 mc/mq) e scarsamente compatibile con un corretto deflusso delle acque. La risposta dichiarava che “...tale indice stante la conformazione del terreno ne garantisce un utilizzo non intensivo...” . Chiedono come un carattere intensivo di un indice dipenda dalla conformazione dei luoghi.

Elencano poi una serie di aspetti critici emersi:

1. nella Tav. 9b del DdP “Quadro conoscitivo del territorio comunale” sono riportate in zona PL Clef e limitrofe (PI di iniziativa pubblica) diverse aree standard non più presenti nelle citate tavole 1 e 2 del PdS. Si interrogano sulla motivazione;

2. Nella Tav. 9 del DdP si evidenziano come aree a standard realizzate, ai numeri 36 e 37 (potabilizzatore) 188.436.3 mq costituenti il 70% degli standard realizzati e il 51% degli standard realizzabili da PGT, questa aree (comunque inedificabili e distanti dal centro abitato) venivano conteggiate dal PRG alla stessa stregua della aree centrali;

3. Alle Tavv. 1 e 2 del PdS del PGT l'area standard del potabilizzatore cresce a 273.151 mq, che raffrontata con le quantità a pag. 70 della Relazione del PdS

	<p>rappresenta il 73% delle aree a standard. L'area del potabilizzatore è definibile come standard quantitativo ma scarsamente qualitativo, data la sua distanza dal TUC e sua sostanziale equiparabilità, dal punto di vista del fruitore, alle aree agricole private, a quelle boscate e a quelle oltre il limite della vegetazione;</p> <p>4. Nel caso di mancata realizzazione degli AT-RT1, 2 e 3, per opposizione da parte di altri enti (art.17 PPR), per le difficoltà connesse alle eccessive dimensioni degli ambiti o per l'opposizione documentata dei proprietari, il Comune si troverebbe privato di altri 61.375 mq a standard vicini al TUC. Si sarebbe in presenza di uno standard totale di 308.206 mq dei quali l'89% in zone molto distanti dal TUC e dalle aree di trasformazione e solo di 35.055 mq, cioè l'11% definibili potenzialmente qualitativi, sufficienti a coprire il fabbisogno di 1948 abitanti teorici, cioè poco più dei residenti;</p> <p>5. Come evidenziato nella tabella degli ambiti di trasformazione, le aree a Sr degli ambiti AT RT 4+6+7+8 ammontano in totale a quasi 23000 mq, dei quali quasi 12000 (52.2%) in fasce di rispetto fattibilità geologica 4. Su gran parte di queste aree sono previste opere ciclopedonali pubbliche. Ha senso che le opere dei privati giustamente vengano realizzate su fasce di fattibilità geologica inferiore e poi le poche opere pubbliche vengano concentrate su fasce di fattibilità geologica 4, a pericolosità molto elevata nei riguardi delle esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Tavola V allegato 94 alla delibera n.33 del 31/01/2014)? Al momento della pubblicazione della documentazione per l'adozione del piano la classificazione geologica sembrava ancora non approvata. La Relazione Geologica nella sua stesura finale è stata allegata alla delibera in data 31/01/2014, ma non risulta che fosse stata messa a disposizione prima della votazione del 27/12/2013.</p> <p>6. Le schede allegate all'Ambito di Trasformazione AT-RT7 riportano una planimetria non corrispondente allo stato di fatto nella zona 7Sr, in prossimità del Palazzetto dello sport. Tale zona è già in parte edificata da privati, con autorimessa ad uso pubblico autorizzata – salvo errori – a seguito di ripermetrazione ai sensi della legge 23 per pubblica utilità mentre una ulteriore parte del fabbricato sembra essere oggetto di accertamenti. Chiedono come può essere conteggiata come area a standard da dare in cessione.</p>
<b>CONSIGLIERI PRESENTI:</b>	Si assentano : Muti Danilo – Ottorino Volontè
<b>PROPOSTA:</b>	<p><b>NON LUOGO A PROVVEDERE</b>          Osservazione N.14 del 18/02/2013          Osservazione N.15 del 18/02/2013          Osservazione N.16 del 18/02/2013</p> <p>La prima parte dell'osservazione è relativa ad una serie di richieste di chiarimenti di cui alla procedura di VAS ad oggi già oggetto di Dichiarazione di Sintesi e Parere Motivato quindi non si ritiene che dette richieste siano pertinenti con l'attuale fase dell'iter approvativo (LR 12-05 art. 13 comma 7) per cui le stesse richieste di chiarimento non vengono qui controdedotte.</p> <p><b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>          Con riferimento alla seconda parte dell'osservazione e cioè: "Elencano poi una serie di aspetti critici emersi:" si controdeduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paragrafo uno si provvede a correggere l'errore materiale segnalato indicando anche nelle tavole 1 e 2 del PdS e nello stesso PdS gli standard esistenti del PL Clef;</li> <li>- Paragrafo 2 e 3 l'area nell'osservazione indicata come "potabilizzatore" è indicata negli elaborati grafici con la stringa "potabilizzatore/area verde"; la norma di legge non pone distinzioni di "peso" tra le aree interne al TUC e le aree esterne ad esso;</li> <li>- L'eventualità formulata, come tante altre formulabili o no, non fa parte dei "dovuti normativi" che la legge impone nell'elaborazione di un PGT, risulta assolutamente fuorviante e poco utile fare previsioni senza alcuna valutazione</li> </ul>

	<p>circa la loro realizzabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La norma della zona a fattibilità geologica 4 non pone divieti sulla realizzazione di percorsi ciclopedonali;</li> <li>- Quanto rappresentato dall'AT-RT7 risulta essere una indicazione progettuale, si provvede di conseguenza ad aggiornare la cartografia, su indicazione dell'UTC, inserendo, se dovuto, i fabbricati oggetto dell'osservazione, sull'area opera comunque la norma dell'art. 7.6 delle NTA del PdR;</li> </ul> <p>SI MODIFICANO le TAV. 2B, 4 del PdR</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 0
NOTE:	

<p><b>OSSERVAZIONE n. 32</b> Geom. Frigoli Lorenzo, Comune di Aprica Prot. 1126 del 01.04.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p>Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Aprica in merito agli atti di PGT adottati dal Consiglio Comunale in data 27/12/2013 n.33 osserva come di seguito riportato:</p> <p>a) Osservazioni riguardanti previsioni urbanistiche da inserire nel PGT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inserire a Liscidini la previsione di un parcheggio pubblico a ridosso del Torrente Aprica lungo la strada Comunale via Sponde come da elaborato planimetrico – Allegato A;</li> <li>2) Inserire previsione urbanistica della Strada “Pista tagliafuoco dei Cumù”, come da previsione progettuale agli atti – Allegato B;</li> <li>3) Sulla tav. 2B del Piano delle Regole, nella legenda, la colorazione che distingue i MARCIAPIEDI/PARCHEGGI dalla VIABILITA’ PRINCIPALE E SECONDARIA, risulta invertita;</li> </ol> <p>b) Osservazioni mancanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Art.24.9 paragrafo 1 sostituire dopo “ristrutturazione urbanistica di cui al par.” la lettera “e)” con la lettera “f)”;</li> <li>– Art.44 sostituire dopo “nella misura indicata dall’art.” il numero “52” con “46”;</li> <li>– Art.35.6 comma 7 sostituire dopo “all’apprestamento di una pista” la frase, “unitamente alla” con “e/o la”;</li> <li>– Inserire la “Chiesa di Santa Maria” nel censimento degli edifici di cui al NAF;</li> <li>– Art.25.5 “CLASSE C” paragrafo “- a semplice permesso di costruire convenzionato sono consentiti:” sostituire il riferimento numerico “26.5.2” con “25.5.2” e aggiungere dopo “del presente articolo” la frase “detti interventi potranno comportare la modifica del sedime dell’edificio esistente purché il nuovo sedime sia in parte (anche modesta) coincidente con il sedime esistente purché il nuovo sedime sia in parte (anche modesta) coincidente con il sedime esistente”;</li> <li>– Art.16 comma 1.2 sostituire dopo “standard urbanistico e normate all’art.” il numero “37” con il numero “31”;</li> <li>– Art.27 inserire dopo “variati in sede di approvazione della stessa” la frase “e/o fatti oggetto di successive varianti urbanistiche”;</li> <li>– Art.14 comma 15 “Slp” togliere la virgola dopo “le tettoie”;</li> <li>– Art.46 comma 1 ultimo capoverso sostituire dopo “l’atto deliberativo consiliare di adozione del PA” il punto e la virgola in successione con un punto e virgola;</li> <li>– Le indicazioni riportate sulla tavola 4A del Documento di Piano vanno sostituite come segue:</li> </ul> <p>ERRATA CORRETTA</p> <p>Magaso      Magascio Veneracolo    Venerocolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nelle NTA, ogni qual volta si fa erroneamente riferimento alla Giunta Comunale quale organo competente a deliberare varianti urbanistiche, si deve correggere indicando il “Consiglio Comunale”, o, come alternativa più generica,</li> </ul>
--	--

	<p>“l’Amministrazione Comunale”;</p> <p>– A sensi art.27 delle NTA del Piano delle Regole la zona dei Clef mantiene la propria disciplina urbanistica dettata dal Piano di Lottizzazione dei Clef. A tal proposito è necessario nelle NTA quanto dettato negli ultimi tre commi dell’art.50 del vigente R.E.C. (Nel caso di PA già convenzionati, è consentito, all’interno ..., previa demolizione del volume esistente.).</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>ACCOLTA</p> <p>Con riferimento alle indicazioni riportate al paragrafo a), ritenendosi che trattasi di correzioni di errori cartografici oltre che recepimento di sopraggiunte scelte amministrative, si provvede alla modifica degli elaborati in recepimento di quanto indicato</p> <p>SI MODIFICANO le TAV. 1, 2B e 4 del PdR, oltre alla TAVV. 1 e 2 del PdS.</p> <p>Con riferimento alle indicazioni riportate al paragrafo b), ritenendosi che trattasi di correzioni di errori materiali oltre che miglior precisazioni di norme urbanistiche, si provvede alla modifica degli elaborati in recepimento di quanto indicato e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Art.24.9 paragrafo 1 sostituire dopo “ristrutturazione urbanistica di cui al par.” la lettera “e)” con la lettera “f)”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.44 sostituire dopo “nella misura indicata dall’art.” il numero “52” con “46”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.35.6 comma 7 sostituire dopo “all’apprestamento di una pista” la frase, “unitamente alla” con “e/o la”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.25.5 “CLASSE C” paragrafo “- a semplice permesso di costruire convenzionato sono consentiti:” sostituire il riferimento numerico “26.5.2” con “25.5.2” e aggiungere dopo “del presente articolo” la frase “detti interventi potranno comportare la modifica del sedime dell’edificio esistente purché il nuovo sedime sia in parte (anche modesta) coincidente con il sedime esistente purché il nuovo sedime sia in parte (anche modesta) coincidente con il sedime esistente”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.16 comma 1.2 sostituire dopo “standard urbanistico e normate all’art.” il numero “37” con il numero “31”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.27 inserire dopo “variati in sede di approvazione della stessa” la frase “e/o fatti oggetto di successive varianti urbanistiche”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.14 comma 15 “Slp” togliere la virgola dopo “le tettoie”, si procede alla sua modifica;</li> <li>– Art.46 comma 1 ultimo capoverso sostituire dopo “l’atto deliberativo consiliare di adozione del PA” il punto e la virgola in successione con un punto e virgola, si procede alla sua modifica;</li> </ul> <p>SI MODIFICANO le NTA del PdR</p> <p>NON LUOGO A PROVVEDERE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nelle NTA, ogni qual volta si fa erroneamente riferimento alla Giunta Comunale quale organo competente a deliberare varianti urbanistiche, si deve correggere indicando il “Consiglio Comunale”, o, come alternativa più generica, “l’Amministrazione Comunale”; i riferimenti contenuti nelle NTA del PdR alla “giunta comunale” appaiono legittimi e coerenti non si procede quindi ad alcuna modifica del testo.</li> <li>– A sensi art.27 delle NTA del Piano delle Regole la zona dei Clef mantiene la propria disciplina urbanistica dettata dal Piano di Lottizzazione dei Clef. A tal proposito è necessario nelle NTA quanto dettato negli ultimi tre commi dell’art.50 del vigente R.E.C. (Nel caso di PA già convenzionati, è consentito, all’interno ..., previa demolizione del volume esistente.), il rimando generato dall’art. 27 del PdR risulta omnicomprensivo alla precedente vigente norma non risulta quindi, per facilità di comprensione, riportare dei passaggi specifici della pregressa norma.</li> </ul>

	<p>ACCOLTA</p> <p>– Inserire la “Chiesa di Santa Maria” nel censimento degli edifici di cui al NAF, si procede alla integrazione come richiesta;</p> <p>SI MODIFICA allegato 6A1 Nuclei di antica formazione Santa Maria, TAV. 1 del PdR</p> <p>ACCOLTA</p> <p>– Le indicazioni riportate sulla tavola 4A del Documento di Piano vanno sostituite come segue:</p> <p>ERRATA    CORRETTA</p> <p>Magaso    Magascio</p> <p>Veneracolo    Venerocolo</p> <p>Si procede alla modifica</p> <p>SI MODIFICA la TAV. 4A del DdP</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

## PARERI ENTI

<p><b>PARERE E n. 1</b></p> <p>Arpa, dipartimento di Sondrio – n° Pratica 2009.105 Prot. 624 del 19.02.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p><u>Osservazioni sulle previsioni di sviluppo insediativo e sul consumo di suolo</u></p> <p>Si ripropone di ridurre gli AdT 1, 2, 4, 7 e 8 e di stralciare gli AdT 3 e 6 con maggiori criticità (troppo esterni al TUC, sprovvisti delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, localizzati in fascia di rispetto del depuratore e di allevamenti esistenti).</p> <p>Si consiglia l'introduzione nelle schede degli ambiti riconfermati di una prescrizione che subordini la loro realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla preventiva realizzazione dei PII e alla saturazione dei vuoti all'interno del territorio urbanizzato e AdC;</li> <li>– al preventivo recupero e riqualificazione del sistema insediativo esistente, soprattutto nei nuclei di antica formazione;</li> <li>– alla verifica che i richiedenti l'edificabilità non siano già proprietari di terreni edificabili o di abitazioni all'interno del TUC e che abbiano quindi l'effettiva necessità di realizzare la loro prima casa in un nuovo AdT.</li> </ul> <p><u>Osservazioni sulla verifica di coerenza interna</u></p> <p>Si osserva che in fase di VAS non è stata compiutamente verificata e dimostrata la congruità delle previsioni del PGT con l'impianto di depurazione, nonché verificato il rispetto delle distanze legali tra aree edificabili, allevamenti e cimiteri. Impianti di depurazione e distanza di rispetto dal depuratore in loc. Liscidini</p> <p>Si osserva che la verifica di coerenza interna è prevista dalla normativa di VAS ed è necessaria per orientare la pianificazione complessiva del territorio.</p> <p>L'affermazione riportata a pag. 39 del Piano dei Servizi dovrebbe essere supportata dalla dimostrazione che le portate residue dei depuratori consortili, sono in grado di sopperire alle necessità degli abitanti teorici (7.583) e fluttuanti giornalieri, oltre che delle attività produttive previste complessivamente dal PGT.</p> <p>Si osserva che la previsione dell'AT RT6 è incompatibile con la fascia di rispetto di 100 m dal depuratore.</p> <p><u>Allevamenti e relative distanze di rispetto</u></p> <p>In merito a quanto affermato al punto 10.2 della Relazione del DdP, si osserva che la previsione degli AR RT 2a/b, 3a, 6b/c e 7 a distanza inferiore di 100 m da impianti zootecnici esistenti e operativi è comunque in contrasto con quanto previsto al c. 3 dell'art.48 del PTCP. Si ritiene che il rispetto di tale distanza sia necessaria per evitare future lamentele dei residenti che si insedieranno nei proposti AT.</p>
---	--

	<p>Si ritiene necessario indicare sulla Tav.20 del DdP e sulla tav. 2B del PdR non solo il simbolo che localizza gli allevamenti esistenti ma anche le fasce di inedificabilità di 100 m dai fabbricati adibiti a ricovero animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.</p> <p><u>Piano Cimiteriale (PC) e distanze di rispetto dai cimiteri</u></p> <p>Si rileva la mancata verifica e dimostrazione di coerenza del DdP con il PC.</p> <p>Il piano in esame prevede la possibilità di realizzare interventi edilizi privati a distanza inferiore di 200 m dal perimetro degli impianti cimiteriali, in violazione con quanto disposto dall'art.28, comma 1, lett.a) della L.166/02.</p> <p>Si ritiene necessario stralciare parte dell'AdT 1a e 1b, e prescrivere, nelle relative schede, il divieto di costruire nuovi interventi edilizi a carattere privato entro il raggio di 200 m dal perimetro degli impianti cimiteriali.</p> <p>Si ritiene necessario indicare sulle tavole 20 del DdP e 2B del PdR le fasce d'inedificabilità di 200 m dagli impianti cimiteriali.</p> <p>Per eventuali edifici preesistenti all'imposizione del vincolo cimiteriale sono consentiti gli interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo degli stessi, tra cui l'ampliamento max del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge n.457/78.</p> <p><u>Osservazioni sugli AT RT</u></p> <p>Fermo restando che la previsione di 8 estesi AT non sembra coerente con il principio di sostenibilità ambientale, si ritiene poco sostenibile anche la scelta di non salvaguardare la vocazione agricola dei terreni con caratteristiche idonee all'agricoltura. Non si condivide la previsione degli AT RT 3 e 6, in quanto con la loro realizzazione si verrebbero a creare due nuclei isolati, con evidenti problemi di compatibilità con i vicini allevamenti e col depuratore. Inoltre, l'incremento della capacità insediativa deve essere concentrato in aree strumentalmente organizzate in modo da contenere la frammentazione urbana e di compattare l'area urbanizzata.</p> <p>AT RT 6b/c</p> <p>In caso di conferma di questi AT nelle relative schede dovrà essere previsto l'obbligo di non realizzare edifici a distanza inferiore di 100 m dall'allevamento della Ditta Carozzi Mariarosa e dal depuratore in loc. Liscidini, per quanto prescritto all'art. 48 c.3 del PTCP e al punto 1.2 dell'all.4 alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977.</p> <p>AT RT 2a/b, 3a, 5, 6c e 7</p> <p>In caso di conferma di questi AT nelle relative schede dovrà essere previsto l'obbligo di non realizzare nuovi edifici a distanza inferiore di 100 m dagli allevamenti in attività, per quanto prescritto dal c.3 dell'art. 48 del PTCP.</p> <p>AR RT 1a/b</p> <p>In caso di conferma di questi AT nelle relative schede dovrà essere previsto l'obbligo di non realizzare edifici a distanza inferiore di 200 m dall'impianto cimiteriale di S.Pietro, per quanto prescritto dall'art.28, c.1, lett. a) della L. 166/02.</p>
<p>CONSIGLIERI PRESENTI:</p>	<p>Si assentano :</p>
<p>PROPOSTA:</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p><u>Osservazioni sulle previsioni di sviluppo insediativo e sul consumo di suolo</u></p> <p><u>Osservazioni sugli AT RT</u></p> <p>Come già precisato in sede di Vas si riconferma che il dimensionamento dell'adottato PGT rispetto alle precedenti previsione del PRG genera un risparmio di suolo; la maggior parte degli AT previsti derivano infatti da precedenti ed ampie previsioni insediative in questa sede ridotte. Per le motivazioni sopra esposte, ampiamente documentate nei documenti di Piano non si ritengono assentibili le indicazioni che subordina l'attuazione degli AT alla preventiva realizzazione dei PII, alla saturazione dei vuoti all'interno del territorio urbanizzato, al preventivo recupero e riqualificazione del sistema</p>

insediativo esistente ed alla verifica che i richiedenti l'edificabilità non siano già proprietari di terreni edificabili o di abitazioni all'interno del TUC e che abbiano quindi l'effettiva necessità di realizzare la loro prima casa in un nuovo AdT, quest'ultima anche in considerazione del fatto che gli AT non risultano unicamente funzionali alla realizzazione di "prime case" stante la pressione turistica del comune di Aprica.

Argomentato, con riferimento agli AT 1,2,3,5,6,7 quanto sotto relativo al depuratore, agli esistenti allevamenti, ed alla fascia di rispetto cimiteriale gli stessi appaiono qui sostenibili, vengono quindi rigettate le conseguenti richieste.

Con riferimento all'ambito AT-RT8 lo stesso a seguito di recepimento di osservazione della Provincia viene stralciato per intero.

Con riferimento agli AT 2 e 3 si fa presente che gli stessi, una volta attuati, saranno in grado di incrementare il patrimonio pubblico apportando un'ampia area in gran parte boscata alla pubblica fruibilità; un'ampia area in grado di connettere due realtà edificate quale l'attuale fronte a valle delle suddette aree boscate e le parti a monte oggetto delle presenti previsioni.

#### Osservazioni sulla verifica di coerenza interna

Impianti di depurazione e distanza di rispetto dal depuratore in loc. Liscidini

Per i dati dimensionali richiesti si rimanda alle controdeduzioni in sede di VAS, il Rapporto Ambientale risulta già contenere quanto qui richiesto; con riferimento alla fascia di rispetto del Depuratore si ricorda che le opere di cui al progetto di Collettamento Teglio Aprica è già in avanzata fase di realizzazione, detto progetto prevede in ultimo la dismissione del depuratore e quindi l'automatica eliminazione della sua fascia di rispetto, a tale proposito si introduce nella scheda analitica dell'AT-RT6 al capitolo "Prescrizioni Particolari:" il comma 2 che così recita: "L'attuazione del presente ambito di trasformazione non potrà prescindere dalla definitiva eliminazione dell'impianto di depurazione posto in località Liscidini, a seguito delle realizzazioni delle opere di collettamento a valle come da progetto definitivo a firma dell'Ing. Alessandro Berdini".

SI MODIFICA la scheda dell'AT-RT6 allegata al DdP

Allevamenti e relative distanze di rispetto

Gli allevamenti ricompresi all'interno o in adiacenza agli AT-RT O AT-D le cui fasce di rispetto, come normate dall'art. 33 del PdR interferiscono rispetto all'AT medesimo sono incompatibili con l'attuazione dell'AT, si procede quindi ad individuarli sul piano di Azionamento ed a contrassegnarli con la sigla "AI" (allevamento incompatibile) per cui in fase di attuazione dell'AT la stessa utilizzazione incompatibile dovrà essere trasferita o cessata su semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale; si provvede quindi ad inserire all'interno dell'allegato alla Relazione del DdP NTA degli AT (e quindi di rimando anche all'interno delle NTA del PdR) all'art. 29 dopo il comma 8 delle "29.6 Prescrizioni generali" il comma 9 che così recita: "9. Con la sigla "AI" sono contrassegnati gli allevamenti incompatibili con l'attuazione degli AT in quanto le fasce di rispetto da questi generate, come normate dall'art. 33 del PdR interferiscono con l'AT medesimo. Detta utilizzazione funzionale potrà essere mantenuta sino all'attuazione dell'AT, contestualmente all'attuazione di quest'ultimo detta utilizzazione incompatibile dovrà essere trasferita o cessata su semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale"; quanto sopra viene anche aggiunto in calce all'art. 30 comma "30.6 Prescrizioni generali" numerandolo come comma 11 e cioè: "11. Con la sigla "AI" sono contrassegnati gli allevamenti incompatibili con l'attuazione degli AT in quanto le fasce di rispetto da questi generate, come normate dall'art. 33 del PdR interferiscono con l'AT medesimo. Detta utilizzazione funzionale potrà essere mantenuta sino all'attuazione dell'AT, contestualmente all'attuazione di quest'ultimo detta utilizzazione incompatibile dovrà essere trasferita o cessata su semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale".

SI MODIFICANO le NTA del DdP e le TAV. 2B, 4 del PdR, oltre per rimando anche le norme del PdR.



Piano Cimiteriale (PC) e distanze di rispetto dai cimiteri  
Per quanto concerne il cimitero di S. Maria, il vincolo è stato ridotto una prima volta nell'anno 1958 con Decreto Prefettizio n. 16260 del 27.11.1958, previa espressione dei necessari pareri da parte dell'autorità sanitaria competente a metri 100;

per quanto attiene il cimitero di S. Pietro, il vincolo venne ridotto a metri 50 con esclusione del lato ovest ove era ridotto a mt 100 con analogo Decreto del dal Prefetto di Sondrio n. 34380 del 24.02.1958, successivamente venne concessa una ulteriore riduzione a mt. 70 nel lato ovest con autorizzazione del Medico Provinciale di Sondrio n. 2243 del 14.11.1968;

Nell'anno 1997 entrambi i vincoli cimiteriali hanno subito un'ulteriore modifica a seguito di una variante apportata al Piano Regolatore Comunale che ha riportato regolare approvazione da parte della Giunta Regionale a seguito dei pareri favorevoli espressi dall'ASL di Sondrio con n. 500 e 501 dell'11.10.1994.

A seguito di tale variante si è giunti alla definitiva situazione riportata sugli elaborati grafici del PRG, integralmente ripresa dal PGT adottato.

*L'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie dispone che "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.*

*Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:*

*a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*

*b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari .*

*Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre .*

*Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente".*

Si rileva pertanto la possibilità di derogare al limite dei 200 metri in precedenza indicato.

Anche la giurisprudenza ha infatti ritenuto che "Lo stesso articolo 338 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, recante, come detto, il testo unico delle leggi sanitarie, nel sancire il divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, consente oggi di derogare a tale divieto per realizzare un'opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienicosanitarie. A tale scopo, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando, tra l'altro, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati" (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 610)"

Anche il TAR per la Lombardia, Milano ha precisato che "L'art. 338, r.d. n. 1265/1934 nella prima parte impone la collocazione dei cimiteri ad una distanza di 200 metri dal centro abitato; tale fascia di rispetto può essere ridotta, non oltre il limite minimo di

	<p><i>50 metri, allorché ricorrano le condizioni previste al comma 4.” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 05.09-2012, n.2223).”</i></p> <p>Ulteriore giurisprudenza ammette la realizzazione di interventi edificatori previa puntuale verifica circa la sussistenza di impedimenti carattere igienico sanitari, anche in aree con vincolo di rispetto cimiteriale.</p> <p><i>“Attesa la non assolutezza delle limitazioni di carattere edificatorio conseguenti alla imposizione di un vincolo di rispetto cimiteriale, l'autorità preposta alla tutela del vincolo è tenuta, in sede di formulazione del parere negativo al condono edilizio, ad eseguire una puntuale verifica in ordine alle specifiche ragioni di carattere igienico ed urbanistico ostative alla condonabilità della "res abusiva", soprattutto, come nella specie, allorché il manufatto in oggetto non ha destinazione abitativa ed è ubicato, unitamente ad altri fabbricati, in zona destinata dal p.r.g. a residenza”. (TAR Marche 25.6.1992, n. 384)”.</i></p> <p>Come rilevato in precedenza il vincolo cimiteriale in questione ha subito, dal 58 al 97, diversi interventi tesi a ridurlo. In ragione di ciò, nonché della legittimità della decisione di ridurre il vincolo, appare infondata la richiesta di Arpa di cui al parere del 18.2.2014 che osserva la necessità di disporre lo stralcio di parte dell'AdT 1a e 1b del PGT adottato.</p> <p>Tale richiesta oltre ad essere in contrasto con gli atti di riduzione del vincolo cimiteriale intervenuti in precedenza appare in palese contrasto con quanto osservato dalla stessa Arpa nel procedimento di VAS del Documento di Piano in cui veniva chiarito che <i>“per non precludere un futuro ampliamento del Cimitero S. Pietro, si ritiene necessario lasciare libera dall'edificazione una fascia di almeno 60 m. dalla cinta cimiteriale...”.</i></p> <p>Si confermano quindi le fasce di rispetto cimiteriali come previste dal Piano Cimiteriale e come riproposte nell'adottato PGT.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>PARERE n. 2</b> Asl di Sondrio Prot. 656 del 21.02.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p>Si riportano di seguito le valutazioni riguardanti le possibili ricadute sullo stato di salute della popolazione derivanti dagli interventi prospettati e prescindono dagli aspetti strettamente ambientali ed urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– si ritiene utile prevedere ogni possibile intervento a favore dell'incremento della mobilità pedonale, del verde pubblico fruibile e della riduzione del traffico veicolare nelle aree abitate e di nuova edificabilità tenendo anche presente le esigenze di abbattimento e/o eliminazione delle barriere architettoniche;</li> <li>– per i nuovi insediamenti dovrà essere valutata e garantita la disponibilità di acqua per il consumo umano;</li> <li>– al fine della prevenzione degli incidenti stradali si ritiene opportuno prevedere opere di mitigazione del traffico e marciapiedi protetti in prossimità delle abitazioni esistenti e dei nuovi insediamenti previsti;</li> <li>– negli ambiti di contiguità tra aree residenziali e aree agricole è utile prevedere opportune aree di separazione tra le costruzioni ed il terreno circostante, destinato ad attività agricole, al fine di evitare contaminazioni e molestie derivanti dalle lavorazioni agricole;</li> <li>– al fine della prevenzione dell'inquinamento indoor da gas radon si raccomanda di introdurre, nel regolamento edilizio, puntuali norme tecniche per le nuove costruzioni in base alle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sanità n. 12678 del 21.12.2011; in particolare, poiché le rilevazioni eseguite nel corso dell'ultima campagna di misura hanno evidenziato la presenza di significative concentrazioni del gas in tutto il territorio provinciale, si invita a disporre l'adozione di provvedimenti preventivi per tutte le nuove costruzioni;</li> </ul>
---	--

	<p>– si invita a valutare il rischio amianto determinato dalla presenza sul territorio di coperture in eternit; a questo proposito si segnala che presso l'ASL sono disponibili i dati relativi al censimento effettuato negli scorsi anni;</p> <p>– si invita a prevedere l'elaborazione del Piano Cimiteriale nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Regionale 6/2004.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>ACCOLTA</p> <p>Quanto proposto dalla nota di ASL risulta già parte qualificante dei contenuti dell'odierno PGT.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>PARERE n. 3</b>          Provincia di Sondrio –          Settore Pianificazione          Territoriale, Energia e          Cave – Servizio          Pianificazione Territoriale          Prot. 1805 del 15.05.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p><b>PARTE 1</b>  <b>Trasmissione parere Valutazione di Incidenza del PGT del Comune di Aprica:</b></p> <p>E' stato espresso Valutazione di incidenza positiva (parere n.17 del 30/04/2014) allo Studio di Incidenza a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporre a procedura di valutazione di incidenza i progetti per la realizzazione di alberghi, di strutture per attività ricettive e ricreative, di nuove piste di mountain-bike e down-hill, il progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica-Edolo, l'ampliamento del dominio sciabile, nonché il piano attuativo dell'ambito produttivo;</li> <li>- di riordinare gli articoli 35, 38 e 39 del PdR e prevedere, qualora sia ammessa la nuova costruzione in ZPS, che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'incidenza;</li> <li>- aggiornare l'articolo 54 del Piano delle Regole;</li> </ul> <p>E' stato espresso (parere n.17 del 30/04/2014) Valutazione di Incidenza positiva sulla compatibilità del piano alla rete ecologica regionale a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recepire gli elementi di RER, REP e il varco del PTRR come REC;</li> <li>- le indicazioni circa le modifiche dell'articolo sulle recinzioni;</li> <li>- e siano aggiunte, sempre che non già previste, sul piano di illuminazione le norme come riportate nella relazione istruttoria al suddetto parere;</li> </ul> <p><b>PARTE 2</b>  <b>Parere di compatibilità al PTCP relativo al PGT del Comune di Aprica:</b></p> <p><b>Tutela dei beni paesaggistici ed ambientali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si precisa a correzione di inesattezza contenute nella documentazione, con riferimento alla pag. 101 della relazione di cui al DdP, che gli ambiti di elevata naturalità non fanno parte del Codice Urbani, il territorio comunale non comprende ghiacciai e la perimetrazione del vincolo riferito al bosco è effettuata ai sensi della 31-08 dal Piano di indirizzo forestale;</li> </ul> <p>gli ambiti di elevata naturalità istituiti ai sensi dell'art.17 del PTPR in assenza di piano del Parco vigente sono posti sopra i m 1200 s.l.m. L'indicazione di pag.100 della Relazione con richiamo all'art.19 del PdR in riferimento alla non applicazione del vincolo negli Ambiti di trasformazione del PGT in quanto aree edificabili già previste dal PTCP non è corretta, in quanto alle previsioni urbanistiche comunali indicate nelle tavole 2 e 6 del piano vigente non sono collegate disposizioni dirette e il PTCP non ha esplicitato alcuna modifica nel</p>
---	---

sensu inteso dall'articolo citato, confermando a scala provinciale la perimetrazione di cui alla DGR 3859/85. Pertanto il vincolo e le limitazioni d'uso derivanti su tutto il territorio comunale dall'applicazione dell'art.17 del PTR sono da confermare anche nel PGT. Peraltro, a sua volta il PGT non individua una possibile diversa proposizione cartografica del vincolo, confermato cartograficamente alla medesima quota altimetrica rappresentata nel PTCP e nel PTR;

nel PGT non si riscontrano le ricadute normative alla scala locale delle tutele del PTR e del PTCP (punti panoramici, visuali sensibili, strade panoramiche e le c.d. emergenze percettive), dichiarando che essi vengono "recepiti" nel Documento di Piano. Si chiede di precisare e, nel caso, integrare le disposizioni paesaggistiche;

all'art. 37 delle NTA (Avpae-aree boscate – TP2) non si fa riferimento alle Norme di Piano di Indirizzo Forestale del parco approvato. Si sottolinea che nelle aree boscate vale, oltre alla normativa forestale vigente, quanto previsto dal regolamento di attuazione del PIF del Parco forestale delle Orobie Valtellinesi. Ai soli fini cartografici la delimitazione del bosco operata dal PIF ha effetti ai sensi dell'art.142 lettera g) del Codice Urbani, fatta salva la miglior precisazione operata alla scala di dettaglio dalla legge regionale 31/2008, art.42.

#### **Ambiti agricoli strategici e aree agricole comunali**

- si ravvisa una attribuzione impropria all'interno del sistema rurale delle zone di tutela paesistico ambientale definite all'art.36 Avpae zona TP1 in quanto, pur in presenza di elementi di verde, hanno estensione ridotta in continuità e completa integrazione con il tessuto urbano consolidato e infrastrutturale circostante con cui sembrano più coerentemente relazionarsi. Le funzioni e norme generali per la tutela ad esse attribuite non paiono pertinenti. Si consiglia di inserire tali limitate zone del contesto urbano;

-in relazione e norma viene citata la fascia di rispetto degli allevamenti (art. 33.2.7), non riscontrata in carta e di difficile applicazione stante la collocazione della zona agricola proprio a corona degli abitati. Per contro, preso atto del censimento di numerosi edifici di tipo zootecnico entro il tessuto consolidato residenziale, non si riscontrano iniziative per la delocalizzazione di tali attività in aree compatibili alla zootecnia, anche se di conduzione familiare;

sono identificati tutti gli edifici esterni al tessuto consolidato senza distinzione se di uso non agricolo;

- il PGT non specifica che gli ambiti di trasformazione, finché non vigenti, sono ambiti agricoli, né l'applicazione sul territorio comunale dell'art.43 della l.r. 12/2005 nei casi di consumo di suolo agricolo allo stato di fatto.

#### **Infrastrutture**

- ai sensi dell'art.52 delle NTA del PTCP si chiede di integrare la normativa comunale con la disciplina della cartellonistica stradale richiamando anche il Regolamento approvato con DCP n.7 del 27/01/2011.

#### **Difesa del suolo**

- in merito alla ridefinizione del dissesto PAI, in quanto studio per la riclassificazione del dissesto precedentemente segnalato di tipo quiescente, non è chiaro il motivo per cui nella Tavola dei dissesti aggiornata con legenda PAI adottata sia ancora presente la classificazione Fq, così come nel comparto ad ovest in loc. Madonna.

- lo studio idraulico del 2012 ha per oggetto la valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area limitrofa al Torrente Aprica, nel tratto tra la piscina comunale e la località Liscidini, ed ha evidenziato caratterizzazione idraulica di relativamente bassi tiranti ma elevata velocità di scorrimento e la presenza di tre ambiti con elevato grado di pericolosità e suscettibili di esondazione, di cui quello principale è posto sulla sinistra idrografica;

- si segnala la criticità degli interventi e delle destinazioni indicate nei PII che

prevedono autorimesse multipiano interrate e della attuale localizzazione della piazzola provvisoria per l'elicottero.

#### **Ulteriori indicazioni**

##### **Dimensionamento di Piano e Ambiti di trasformazione**

- nella tavola 20 del DdP sono indicati gli ambiti di trasformazione, di cui 7 di tipo turistico residenziale (RT) e 1 produttivo (D). In legenda risulta anche un AT alberghiero, non indicato sul territorio;
- si chiede di integrare la relazione di piano con la sintesi delle risultanze dimensionali (in termini di mc o slp) qualora tutte le previsioni di piano, comprensive di PL e PII, andassero a buon fine;
- in considerazione che l'art.16 del PdR introduce meccanismi di perequazione e "generazione volumetrica" sul territorio comunale:
  - riguardo al primo è necessario riferirsi ai contenuti della l.r. 12/2005 e della DGR 1681/2005, e se ne rileva l'importanza nelle aree principalmente dedicate alla trasformazione.
  - riguardo al secondo, in considerazione che le aree su cui il PGT prevede l'applicazione della generazione volumetrica (zone GVB con indice 0,2 mc/mq) sono aree con destinazione omogenea di tipo agricolo, non solo di origine da previgente previsione edificabile, ma anche di servizi, ai fini della piena garanzia di legittimità si consiglia di rivalutare la procedura prospettata.

##### **Ambiti di trasformazione**

- **AT-RT1:** si tratta di due sottoambiti di concentrazione volumetrica e una zona a standard che, pur ridotti rispetto alla precedente previsione, sacrificano una porzione a confine con Corteno Golgi di originario standard e una porzione a ridosso della chiesa a zona di interesse comunale. Parte della superficie degli ambiti di concentrazione edilizia ricade in vincolo paesistico ex art.17 del PTPR e in vincolo di fascia di rispetto del reticolo idrico minore, pertanto è necessaria una più corretta individuazione delle limitazioni d'uso poste sulla base dello stato di fatto aggiornato del bosco;
- **AT-RT2** Dosso (parte est): la nuova edificazione in adiacenza al nucleo di antica formazione di Dosso, identificato anche come località significativa del contesto territoriale, con possibile occultazione della porzione di maggior interesse non è coerente con i contenuti di PTCP laddove si raccomanda di non produrre interferenze visive e percettive con nuclei di antica formazione o generare saldature tra edificazioni originariamente distinte;
- **AT-RT3** Dosso (parte ovest): fatta salva la verifica della corretta perimetrazione degli ambiti boscati, in presenza di vincolo ai sensi dell'art.17 delle Nta del PTPR valgono le limitazioni d'uso del piano paesaggistico regionale. All'interno dell'ambito è censito un allevamento, ancorché sprovvisto di fascia di rispetto;
- **AT-D5** Liscidini Produttivo: la scheda d'ambito indica problematicità riguardo le strutture a rete, siano i collettori delle acque di ruscellamento di versante che la rete infrastrutturale, dal momento che non può una viabilità agrosilvo pastorale farsi carico dell'accessibilità a fondi di tipo produttivo. L'ambito occupa una porzione territoriale significativa ancora per l'utilizzo agricolo che si chiede di rivalutare attentamente non ritenendo la previsione produttiva documentata da dinamiche di sviluppo e previsioni tali da giustificare l'utilizzo;
- **AT-RT6** Liscidini: analoghe problematicità di tipo idraulico idrogeologico e infrastrutturale del lotto adiacente. Gran parte degli ambiti a e b ricadono nella attuale fascia di rispetto del depuratore. L'area ha particolare visibilità e costituisce la porta d'ingresso al territorio urbanizzato comunale ancora in relative condizioni di utilizzo agricolo con valenza paesaggistico ambientale. Si chiede di rivalutare la previsione non giustificata da dinamiche territoriali che non possano essere soddisfatte dal tessuto urbano esistente;
- **AT-RT7:** si tratta di un territorio libero residuale all'interno della zona urbanizzata comunale in prossimità di contesti anche con problemi di carattere geologico ed idrogeologico;

	<p>- <b>AT-RT8:</b> ambito di precedente origine agricola, da conservare nello stato agricolo per limitare e invertire i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione che hanno caratterizzato lo sviluppo da 50 anni a questa parte dell'intero territorio comunale.</p> <p><b>Dominio sciabile</b></p> <p>- con riferimento al dominio sciabile di Aprica riferito alla ski area del Baradello-Palabione, il PTCP recepirà la perimetrazione del dominio sciabile come proposto dal PTR A alla quale si deve allineare anche la previsione comunale. Tuttavia si è rilevato in sede di confronto e successivamente dall'esame degli strati informativi che sussiste difformità nel PTR A vigente tra gli elaborati cartacei e gli strati informativi corrispondenti, non essendo in questi ultimi indicata la porzione A01 più occidentale del demanio a confine con la Valle del Torrente Aprica, in corrispondenza delle porzioni identificate nel PGT a standard UPSR e della stazione di partenza del Palabione. Si rende necessario un chiarimento ai fini dell'allineamento tra le pianificazioni a scala regionale, provinciale e comunale. Il PGT indica inoltre una parziale ripermetrazione con esclusione di una zona edificata tra il parcheggio e la partenza degli impianti;</p> <p>- si segnala che allo stato attuale il dominio sciabile manca di un adeguato raccordo sul fondovalle nell'area esterna al Parco ma assoggettata alle limitazioni dell'art.17, che pertanto sarà valutato in sede di revisione del PTCP o di cabina di regia;</p> <p>- la relazione di Piano (p.124) segnala come errata la rappresentazione del dominio in prossimità delle creste di Dosso Pasò ad est del Lago Palabione, identificate come zona A03 di dominio non sostenibile. L'eventuale modifica in recepimento alla segnalazione è di competenza della cabina di regia;</p> <p>- il dominio sciabile nel PTCP è individuato come elemento di criticità e fonte di degrado paesaggistico potenziale o reale legato a processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche ed usi urbani per contenere i quali la pianificazione alle diverse scale devono proporre interventi di riqualificazione e mitigazione. Non si rilevano indicazioni al riguardo nell'art.35 delle Nta del PGT, che classifica la zona DS come area di valenza ecologico paesaggistico ambientale.</p> <p><b>Aree non soggette a trasformazione urbanistica</b></p> <p>- si segnala che le tutele dell'art.17 del PTPR non escludono l'utilizzazione agrosilvo pastorale di tali ambiti, ivi compresa la realizzazione di strutture funzionali all'attività agricola;</p> <p>- l'area non trasformabile comprende al suo interno estese porzioni di dominio sciabile. In sede di confronto si è constatata la necessità di meglio circoscrivere tale ambito, escludendo dalle limitazioni ed esse imposte quantomeno il comprensorio sciistico.</p> <p><b>Implementazione cartografica al PTCP</b>  <b>Dimensionamento di Piano e Ambiti di trasformazione</b></p> <p>L'implementazione/aggiornamento del PTCP avrà luogo con riferimento ai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione del dominio sciabile da PTR A;</li> <li>- l'implementazione della senti eristica con anello dei Passi (da PTR A).</li> </ul> <p><b>Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT)</b></p> <p>- per quanto concerne il raccordo col SIT, la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione del PGT, cui è subordinata l'efficacia dello stesso, è condizionata alla completa e corretta trasmissione al SIT degli elaborati di PGT in formato digitale;</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<b>PARTE 1</b>

**Trasmissione parere Valutazione di Incidenza del PGT del Comune di Aprica:** ACCOLTA per quanto di competenza, sono fatte salve le modifiche da apportare alla complessiva documentazione della REC come predisposta dal tecnico incaricato.

Con riferimento al primo paragrafo si modifica l'art. 40 delle NTA del PdR aggiungendo dopo "comma 5 delle presenti norme" il paragrafo che così recita: "La realizzazione di Alberghi, strutture per attività ricettive e ricreative, secondo i disposti del presente articolo (SUAP, PII, Deroga art. 58 comma 5 delle presenti norme), è soggetta a Valutazione di Incidenza (vedi parere Provincia di Sondrio n. 17 del 30.4.14); altresì viene aggiunto alla scheda di dettaglio dell'AT-D5 alla voce al capitolo "Prescrizioni particolari" il seguente comma: "A termini del Parere della Provincia di Sondrio n. 17 del 30.4.14 si prescrive che l'attuazione del presente ambito deve essere assoggettata a Valutazione di Incidenza."; si integra l'art. 35 inserendo al punto 35.6 il comma 12 che così recita: "12. A termini del Parere della Provincia di Sondrio n. 17 del 30.4.14 si prescrive che la l'ampliamento del Dominio Sciabile, la realizzazione di nuove piste di mountain-bike e down-hill deve essere assoggettata a Valutazione di Incidenza."

Con riferimento al secondo paragrafo, anche in recepimento del successivo parere sempre della Provincia di Sondrio, si è proceduto al riordino degli art. 35, 38 e 39 eliminando i reciproci ambiti di interferenza, inserendo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo; si aggiunge inoltre all'art. 38 al paragrafo 38.6 il comma 5 che così recita: "5. La realizzazione di nuove costruzioni, in deroga al presente articolo, sempre che ammissibile, è assoggettata a Valutazione di Incidenza." Si procede inoltre sul piano di azionamento tav. 2A e 2B a modificare con semplice linea verde il perimetro degli ambiti di elevata naturalità di cui all'art. 17 del PPR.

Con riferimento al terzo paragrafo si procede ad aggiornare l'art. 54 delle NTA del PdR, così riformulandolo:

"1 - In coerenza con i disposti di cui al Parere inerente la VIC del PGT, Provincia di Sondrio n.17 del 30.4.14, gli interventi previsti nelle aree sotto riportate per la tipologia di intervento sotto riportate, dovranno essere sottoposti a VIC:

- Progetti per la realizzazione di alberghi, di strutture per attività ricettive e ricreative, presentati a termine dell'art. 40 e 58 delle presenti norme;
- Progetti che prevedono la realizzazione di nuove piste di mountain-bike e down-hill;
- ampliamento del Dominio Sciabile;
- progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica-Edolo;
- l'attuazione dell'AT-D5;
- interventi di nuova edificazione in zona ZPS;

2 - Gli interventi edilizi da eseguirsi all'interno degli ambiti interessati dalla Rete Ecologia Comunale dovranno rispettare le relative Norme Tecniche di Attuazione oltre a quanto previsto nel PTRMA-MAV, Documento di piano obiettivo 1.E promuovere la rete ecologica;"

Con riferimento a quanto richiesto relativo all'art. 55 si modifica lo stesso inserendo il comma 4 che così recita: "4. All'interno del varco ecologico non è ammessa la realizzazione di recinzioni che possano ostacolare il passaggio della fauna; si fa altresì presente che nelle zone agricole come normato dall'art. 34.7.12 la costruzione di un cordolo in CA a base delle recinzioni risulta già proibito;

Si procede inoltre come da relazione allegata al suddetto parere ad eliminare all'art. 33.2 il comma 8 per intero ed all'art. 33.3 sempre il comma 8 per intero in quanto le stesse non trovano riscontro nelle tavole di uso del suolo allegata al

PdR;

Si modifica quanto riportato alla pagina 48 del DdP sostituendo la stringa “La REP, invece, non interessa il territorio Comunale di Aprica” con la frase: “La REP interessa il territorio comunale di Aprica stante la presenza di alcuni importanti “nodi” quale la ZPS e la totalità del Parco delle Orobie Valtellinesi”

SI MODIFICANO le NTA del PdR, le tav. 2A e 2B del PdR e la relazione di cui al DdP

## **PARTE 2**

### **Parere di compatibilità al PTCP relativo al PGT del Comune di Aprica:**

#### **ACCOLTA: Tutela dei beni paesaggistici ed ambientali**

Si prende atto di quanto indicato al primo e secondo comma e si procede alla correzioni delle indicazioni errate modificando il capitolo 10 “Il sistema dei vincoli” del DdP secondo la seguente formulazione:

### **10 “IL SISTEMA DEI VINCOLI**

Il sistema dei vincoli è uno degli elementi cardine su cui basare la pianificazione e le attività di governo del territorio. E’ dunque indispensabile che tutti i vincoli di cui si dispongono informazioni vengano individuati cartograficamente.

Le tavole relative al quadro vincolistico sono:

TAV 4A Vincoli ambientali 1:10.000

TAV 4B Vincoli amministrativi 1:10.000

TAV 5A Vincoli ambientali 1:5.000

TAV 5B Vincoli amministrativi 1:2.000

In generale, il sistema dei vincoli si articola come segue:

#### **1. Vincoli apposti dalla legislazione nazionale e/o regionale**

1.1 vincoli di natura storico-monumentale e ambientale-paesaggistica (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):

1.1.1 decretati (edifici e manufatti vincolati con atto amministrativo, ambiti vincolati ex lege)

1.1.2 non decretati (derivanti dalla presenza di fiumi, boschi, alte quote, usi civici)

1.2 ambiti di elevata naturalità tutelati ex art. 17 del P.T.P.R. (aree individuate al fine di limitare le possibili trasformazioni del territorio oltre determinate quote: aree nelle quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata)

1.3 vincolo idrogeologico

1.4 parchi nazionali e regionali istituiti

1.5 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC) – rete natura 2000

**2. Limitazioni di enti e soggetti diversi dallo Stato e dalla Regione (Provincia, ASL, ARPA, STER, ecc...)**

2.1 grandi infrastrutture previste nelle specifiche tavole del P.T.C.P. delle province di Brescia e Sondrio

2.2 indagini geologiche, idrogeologiche e sismiche definizione di classi di fattibilità per le azioni di piano. Classi alte → livelli di tutela stringenti → definizione di ambiti nei quali le trasformazioni saranno particolarmente limitate ovvero assolutamente interdette

2.3 eventuali attività produttive a rischio di incidente rilevante

2.4 fasce di rispetto (pozzi e captazione delle acque sorgive ad uso idropotabile, rispetti cimiteriali, rispetti per le zone destinate a discariche e al trattamento rifiuti - depuratori, linee aeree di distribuzione dell’energia elettrica)

Per quanto riguarda le aree a vincolo ambientale e idrogeologico, ambiti di elevata naturalità, si rimanda all’art. 19 del PdR: “Nelle aree sottoposte a vincoli speciali del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del



R.D. 30 dicembre 1923, n.3267, individuate in apposita cartografia dei Vincoli Ambientali, sono consentite le sole opere approvate preventivamente dagli organi di controllo preposti (Soprintendenza, Comune, Provincia, Comunità Montana, ecc.) così come specificato nella L.R. 11 marzo 2005, n.12 e all'art. 44 della L.R. 31-08. Al di sopra della quota altimetrica di 1200 ml/slm operano le previsioni di cui all'art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale allegato al Piano Territoriale Regionale.

### **1.1 Vincoli apposti alla legislazione nazionale e/o regionale** Vincoli di natura storico-monumentale e ambientale-paesaggistica

I beni immobili che rispondono alla definizione di beni culturali oggetto di tutela secondo gli artt. 10-13-14 del D.Lgs. 42/2004, sono i seguenti:

1. Chiesa di S.S. Pietro e Paolo
2. Chiesa di Santa Maria Assunta

Sono aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004:

1. I territori contermini ai laghi (vincolo comma 1, lettera b – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. DGR del 25 luglio 1986 n. 12028 riportata anche nel SIBA), compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

- Lago Palabione

2. Fiumi e corsi d'acqua (vincolo comma 1, lettera c – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. DGR del 25 luglio 1986 n. 12028 riportata anche nel SIBA), per una fascia di 150 metri per sponda:

- Torrente Fiumicello in Val di Corteno (solo per un breve tratto sul confine comunale con Corteno Golgi)

- Torrente Valle Aprica

- Torrente Belviso (lungo il confine occidentale con il comune di Teglio)

3. Montagna (vincolo comma 1, lettera d – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. SIBA), per le aree eccedenti la quota di 1.600 metri s.l.m.

4. Parchi e riserve nazionali e regionali (vincolo comma 1, lettera f – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. SIBA):

- Parco delle Orobie Valtellinesi

7. I territori coperti da foreste e da boschi (vincolo comma 1, lettera g – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. SIBA), la cui perimetrazione è effettuata ai sensi della LR 31-08 o, nel caso vigente, dal Piano di Indirizzo Forestale.

Sono aree tutelate per legge:

Gli Ambiti di particolare interesse ambientale sono stati individuati con la D.G.R. 10 dicembre 1985, n. 4/3859, in attuazione delle disposizioni della L. 431/85, art. 1-ter., in attesa dell'adozione del Piano Paesistico Regionale previsto dalla stessa Legge Piano Territoriale Regionale.

Il PTR comprensivo del PPR corredato della documentazione prescritta dalla legislazione vigente, è stato approvato con D.C.R. 19.01.2010 n. VIII/951 pubblicata BURL n.10 del 30 marzo 2010, 1° S.S., lo stesso ha successivamente distinto all'interno di questa categoria diversi ambiti di tutela tra cui :

- gli ambiti di elevata naturalità definiti dall'art. 17 delle Norme di attuazione come “quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata”.

#### Vincolo idrogeologico

Il territorio comunale è interessato, per gran parte del territorio, da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923.

Si modifica altresì l'art. 19 delle NTA del PdR eliminando dopo “Piano Territoriale Regionale” la frase “Le zone edificabili (AT) previste all'interno degli ambiti di elevata naturalità di cui all'art. 17 del Piano Paesaggistico risultano tali a

termini del comma 6 paragrafo a) del medesimo articolo, in quanto, cioè, già previste nel PTCP”.

Con riferimento al successivo paragrafo 3 si da atto che il PGT recepisce per intero le “tutele” previste dal PTR e dal PTCP (punti panoramici, visuali sensibili, strade panoramiche, ecc.) rimandando alle disposizioni prescrittive contenute nelle norme di cui ai Piani sovra comunali.

Con riferimento all’ultimo paragrafo si accoglie e si provvede a modificare l’art. 37.1 delle NTA del PdR inserendo dopo “individuazione cartografica sulle tavole del P.G.T. il paragrafo: “In deroga a quanto sopra si da atto che l’individuazione delle aree boscate, con riferimento alla zona TP3, discende dal Piano di Indirizzo Forestale vigente a seguito pubblicazione sul BURL del 27.3.13, in detta area operano quindi le norme previste dal regolamento di attuazione dello stesso”; si provvede inoltre a specificare la norma per quanto riguarda gli ambiti di sovrapposizione tra l’area boscata e le altre zone previste dal PGT inserendo all’art. 37.6 dopo il comma 5 il successivo comma 6 che così recita: “6. Se la zona TP2, sul piano di azionamento, risulta sovrapposta ad altra zona (zona vigente), operano le norme di cui alla detta zona vigente e risulta quindi possibile procedere ad interventi di trasformazione del bosco, sempre che ammissibili e legittimamente autorizzati.”

SI MODIFICA il paragrafo 10 e 10.1 della relazione di cui al DdP, si modificano le NTA del PdR

**PARZIALMENTE ACCOLTA: Ambiti agricoli strategici e aree agricole comunali**

Si concorda con quanto richiesto nel primo paragrafo circa la modesta estensione dell’area di cui all’art. 36 delle NTA del PdR ed alla sua “completa integrazione con il tessuto urbano consolidato ... “ non si procede però alla sua eliminazione in quanto si ritiene che detta “tipologia di area” ancorché poco presente nella versione odierna debba essere mantenuta potendola in un futuro riferire (con eventuali varianti) a più ampie zone territoriali;

Con riferimento alle fasce di rispetto di cui agli allevamenti si rimanda alla risposta di cui all’osservazione ARPA; non si è provveduto alla individuazione di una zona atta al trasferimento degli edifici zootecnici presenti all’interno del TUC in quanto di difficile attuazione stante l’attuale polverizzazione degli stessi e la relativa “mentalita” dei proprietari medesimi;

Con riferimento al terzo comma si da atto che sono stati individuati e censiti tutti gli edifici esterni al TUC permettendo la loro trasformazione in senso residenziale saltuario;

Con riferimento al quarto comma si provvede ad inserire nell’allegato al DdP e quindi nelle NTA del PdR all’art. 29 e 30 in calce alle prescrizioni generali i paragrafi “29.10” e “30.12” che così recitano: “Si da atto che nelle more della presentazione dei progetti attuativi di cui agli AT e sino alla sottoscrizione delle relative convenzioni, le aree di cui alla presente zona sono da assimilarsi in via temporanea alle aree Agricole o Boscate di cui agli art. 34 o 37 delle presenti norme, al di là di quanto previsto nelle presenti norme, durante la loro utilizzazione agricola non è comunque consentita la realizzazione di manufatti permanenti”; oltre a quanto sopra a riscontro dell’osservazione presentata si aggiunge l’art. 59 che così recita “Art. 59 Recepimento art. 43 della LR 12-05. “1. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a quanto disposto dall’art. 43 comma 2-bis della LR 12-05”;

SI MODIFICA l'allegato alla relazione del DdP NTA e le NTA del PdR

**ACCOLTA: Infrastrutture**

Si prende atto di quanto indicato e si procede ad inserire all'art. 47.6 delle NTA del PdR dopo "all'art. 52 delle NTA del PTCP" la frase "e del Regolamento approvato con DCP n.7 del 27.1.11";

SI MODIFICANO le NTA del PdR

**ACCOLTA: Difesa del suolo**

1) In merito alla ridefinizione del dissesto PAI presente in località Liscidini si fa presente che, come previsto dalla normativa vigente in materia (punto 2.2.2 dell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 9/2616 del 30.11.2011), si è provveduto ad uno studio di approfondimento redatto secondo i criteri attuativi del menzionato Allegato 2 e che tale studio è stato recepito dalla Regione Lombardia declassando l'area Liscidini, oggetto di studio d'approfondimento, da frana quiescente (Fq) a frana stabilizzata Fs. La stonatura evidenziata dalla Provincia riguarda il fatto che per un errore meramente cartografico non è stato indicato nella cartografia del Dissesto la sigla Fs (frana stabilizzata) al posto della Fq (frana quiescente). Alla luce di tale sollecitazione si è provveduto a riparare all'errore cartografico, redigendo ex novo le cartografie della Carta del Dissesto e della Carta dei Vincoli. Si fa presente che per quanto attiene il comparto posto immediatamente ad ovest il località Madonna, oggetto della stessa svista cartografica è stato posto rimedio indicando nella nuova cartografia la giusta simbologia e la corretta retinatura (fs –frana stabilizzata). Relativamente allo studio di approfondimento geotecnico relativo al comparto posto ad ovest in località Madonna si fa presente che esso era stato redatto nell'anno 2002 e fa parte integrante ad oggi della documentazione tecnica in possesso della Regione Lombardia, cui è stata allegata.

2) In relazione allo studio idraulico del 2012 avente per oggetto la valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area limitrofa al torrente Aprica e, in relazione ai fenomeni idraulici che lo caratterizzano e al grado di protezione offerto dalle opere di difesa esistenti, ha evidenziato, nell'area di interesse trattato, tre ambiti con elevato grado di pericolosità e quindi di esondabilità, di cui il principale posto sulla sinistra idrografica, ebbene di queste aree sola una (sinistra idrografica) presenta una superficie di un certo interesse (1470 mq), mentre le altre due interessano superfici trascurabili (mq. 51 e mq. 171 rispettivamente); si fa presente che in nessuna delle predette aree, giustamente ed opportunamente inserite in classe di fattibilità 4 (fattibilità con gravi limitazioni) sono previsti realizzazioni di opere fuori da quelle stabilite dalla normativa vigente (punto 5 - Disposizioni geologiche, art.5.5 Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni).

3) Per quanto attiene le criticità e le destinazioni indicate nel PII indicati con i n 4 e 5, ebbene nessuna opera è consentita se ricade all'interno della Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni, così come previsto dalla normativa vigente (punto 5 - Disposizioni geologiche, art.5.5 Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni).

L'attuazione delle previsioni di piano è subordinata alla redazione ed approvazione di uno studio di approfondimento geotecnico previsto dalla normativa vigente (Allegato 2 al d.g.r. 9/2616 del 30.11.2011 al punto 2.2.4 – La zonazione della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto lungo le conoide alpine) laddove siano state ridefinite le perimetrazioni delle classi di fattibilità e un loro relativo declassamento.

**PARZIALMENTE ACCOLTA: Dimensionamento di Piano e Ambiti di trasformazione**

Si prende atto di quanto indicato al primo paragrafo e si procede a correggere la legenda della tavola 20 del DdP eliminando l'indicazione relativa all'"AT alberghiero";

Con riferimento alla richiesta di cui al secondo paragrafo si precisa che l'allegato al DdP contenente le schede di dettaglio dei singoli AT e la tavola 4 del PDR già

	<p>contengono le informazioni dimensionali richieste;</p> <p>Con riferimento alle considerazioni espresse in merito all'art. 16 di cui all'allegato NTA al DdP come recepito nelle NTA del PdR si rimanda alle controdeduzioni di cui al parere Regione Lombardia punto 6).</p> <p>SI MODIFICANO le tav. 20 del DdP</p> <p><b>PARZIALMENTE ACCOLTA: Ambiti di trasformazione</b></p> <p><b>AT-RT1</b>  Si prende atto di quanto indicato con riferimento all'ambito di trasformazione AT-RT1 e si precisa che le parti ricomprese in art. 17 PPR ed interessate dalla presenza del Bosco, come correttamente individuato a termini dell'art. 37.1, non potranno essere fatte oggetto di trasformazione a termini della legislazione vigente, non risulta necessario quindi una "più corretta individuazione delle limitazioni d'uso poste sulla base dello stato di fatto aggiornato del bosco"; si provvede comunque a modificare l'art. 29.6.5 aggiungendo dopo "prescritte autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso" la frase "sempre che possibili."; l'intero paragrafo 29.6.5, così come integrato, viene riportato all'art. 30 creando il comma 30.6.13;</p> <p><b>AT-RT2</b>  Con riferimento a quanto evidenziato si precisa che è previsto nella scheda analitica di dettaglio dell'ambito di trasformazione un'ampia fascia boscata con funzione di filtro tra le due edificazioni (storica e non), si procede comunque ad inserire nella stessa scheda alla voce "prescrizioni particolari" la seguente frase: "La giacitura e la collocazione della nuova edificazione di cui al presente AT dovrà correttamente relazionarsi con il nucleo di antica formazione di Dosso evitando di produrre interferenze visive e percettive con lo stesso e/o generare saldature tra edificazioni originariamente distinte";</p> <p><b>AT-RT3</b>  Valgono le puntualizzazioni di cui al parere ARPA con riferimento agli allevamenti esistente oltre a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui all'AT-RT1;</p> <p><b>AT-D5</b>  L'AT di cui trattasi risulta estremamente "ridimensionato" nei suoi parametri di utilizzazione (art. 30.5 e 30.6.9) che prevedono tra l'altro una serie di indicazioni funzionali ad un suo pieno inserimento paesistico ambientale; la finalità dello stesso risulta essere l'accorpamento di una serie di piccole realtà produttive (artigiani, idraulici, deposito edile, ecc.) ora polverizzate sul territorio comunale generatrici di fenomeni di degrado urbano; si condivide la richiesta circa la realizzazione di una corretta viabilità di penetrazione comunque riferita a mezzi leggeri (camioncini, ecc.) si inserisce quindi nella scheda di dettaglio dell'ambito di trasformazione alla voce "prescrizioni particolari" la frase: "In fase attuativa dovranno essere previste idonee opere di allargamento stradale della via sponde e della Via Liscidini tali da rendere facilmente accessibile l'ambito di intervento provenendo dalla SS39";</p> <p><b>AT-RT6</b>  Si rimanda a quanto controdedotto nella osservazione di ARPA relativamente al depuratore ed alle fasce di rispetto degli allevamenti; non ci sono le condizioni urbanistiche per rivalutare la previsione medesima;</p> <p><b>AT-RT7</b>  Si prende atto di quanto indicato;</p> <p><b>AT-RT8</b>  Si prende atto di quanto prescritto e si procede alla eliminazione del suddetto ambito riconducendo i territori alla loro utilizzazione agricola;</p> <p>SI MODIFICA l'allegato alla relazione del DdP NTA e le Tavole 2B e 4 oltre alle NTA del PdR</p> <p><b>PARZIALMENTE ACCOLTA: Dominio sciabile</b></p>
--	---

	<p>Con riferimento al primo punto si rimanda alla controdeduzione punto 9) di cui all'osservazione di regione Lombardia.</p> <p>Con riferimento al secondo punto si da atto che l'accoglimento dell'osservazione n. 22 della società SIBA ha di fatto colmato detta lacuna; si da atto altresì come appunto specificato nella suddetta osservazione che detta previsione, non potrà essere operativa sino al suo recepimento nel PTCP e PTR;A;</p> <p>Con riferimento al terzo punto si precisa che la suddetta zona è stata volutamente individuata sulla cartografia del PdR rimandando a termini dell'art. 35.6.10 la sua operatività al suo recepimento nel PTCP e PTR;A;</p> <p>Si conferma quanto sostenuto all'art. 35 delle NTA del PdR.</p> <p><b>ACCOLTA: Aree non soggette a trasformazione urbanistica</b></p> <p>Con riferimento alla sovrapposizione tra gli ambiti azionati a Dominio Sciabile e la zona TP4 si provvede alla correzione di detta sovrapposizione limitando la zona TP4 all'esterno del Dominio Sciabile; si procede inoltre alla aggiunta all'art. 39.6 del comma 5 che così recita: "5. Per gli edifici esistenti di proprietà pubblica, ancorché a servizio dell'attività agricola, è consentito realizzare ampliamenti funzionali ad un loro migliore utilizzo e/o ad una loro implementazione."</p> <p>SI MODIFICANO le Tavole 2A, 2B e 4 oltre alle NTA del PdR</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

<p><b>PARERE n. 4</b></p> <p>Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, Programmazione Territoriale ed Urbanistica, Pianificazione Territoriale Prot. 2042 del 04.06.2014</p>	<p>Contenuto:</p> <p><b>Trasmissione parere in merito al Documento di Piano del PGT del Comune di Aprica</b></p> <p>Dal raffronto tra le linee strategiche del PGT e il quadro programmatico di livello regionale riferito all'obiettivo prioritario di interesse regionale Piano Territoriale regionale d'Area Media e Alta Valtellina, emerge tra il PTR e il DdP del PGT una condizione sostanziale di coerenza subordinata alle prescrizioni espresse nel parere.</p> <p>Si riporta di seguito il parere di Regione Lombardia in merito al Documento di Piano del PGT del Comune di Aprica:</p> <p>1) si ritiene opportuno segnalare la necessità di riverificare gli obiettivi di piano rispetto agli obiettivi proposti dal PTR, indicando la rispondenza delle linee programmatiche del PGT agli obiettivi del Sistema Territoriale, al quale il Comune ritiene di appartenere, e le azioni e le modalità per la loro attuazione nel piano. E' determinante che la verifica venga condotta non solo per ogni obiettivo del PGT la sua coerenza con il sistema territoriale individuato, ma le corrispondenti ricadute in termini di azioni nei tre atti del piano (DdP, PdR e PdS);</p> <p>2) per quanto riguarda il numero delle abitazioni, si riscontra un divario tra il numero di prime e di "seconde case", con un aumento della popolazione in particolari periodi dell'anno. Pur considerando l'alta vocazione turistica del Comune di Aprica, obiettivi e azioni legati allo sviluppo turistico comunale non giustificano un incremento così importante del numero di "seconde case". Tutti gli ambiti di trasformazione prevedono la realizzazione di interventi su suolo totalmente libero in modo non coerente con gli obiettivi 6 e 19 del PTR e con l'obiettivo per i territori montani di "limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che lo spazio utile in montagna è in via di esaurimento...". Si evidenzia che l'individuazione di tutte le aree ancora libere all'interno dei centri edificati come ambiti di completamento accresce le criticità rilevate dall'attuale sistema insediativo;</p> <p>3) con riferimento alla definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, il piano</p>
---	---

prevede l'insediamento di 950 nuovi abitanti teorici negli ambiti di trasformazione. Si evidenzia che le scelte pianificatorie determinano uno sviluppo eccedente le esigenze rappresentate dalle dinamiche territoriali esaminate ed in contrasto con gli orientamenti regionali;

Si osserva che le valutazioni effettuate risultano sottostimate in quanto escludono dal calcolo dei nuovi abitanti l'incremento derivante da piani ancora in attuazione, dai lotti liberi all'interno del TUC, dagli ambiti di completamento e dai molti sistemi di generazioni volumetriche individuati dal piano.

Si richiede di definire con maggior precisione gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, valutando in maniera contestuale tutte le potenzialità edificatorie generate dal Piano;

4) si suggerisce di valutare le effettive necessità di espansioni produttive confrontandosi con i comuni limitrofi, al fine di una maggior coerenza con quanto proposto dal PTR per i territori montani;

5) si osserva che alcune delle aree individuate nella tavola 2B del Piano delle Regole come "Programmi di Intervento in previsione", nello specifico i PII n.4 e n.5, ricadono in classe quattro di fattibilità geologica e devono essere individuate quali aree non soggette a trasformazione urbanistica e pertanto escluse dalle aree edificabili;

6) rispetto al primo "intento" definito "creazione di un sistema perequativo e di generazione volumetrica atto a meglio distribuire e calmierare il valore dei suoli":

- il piano, in materia di compensazione urbanistica, al fine di reperire le aree da destinare ad interventi di interesse pubblico, attribuisce a compensazione della loro cessione gratuita al comune diritti edificatori pari a 0,6 mc/mq. Prevede all'esterno degli ambiti di trasformazione e nel TUC ulteriori meccanismi di generazione volumetrica, legati al riconoscimento di un indice edificatorio (commercializzabile) ai proprietari di aree non più edificabili, rispetto a quanto previsto nel precedente strumento urbanistico, e trasferimenti della volumetria legati alla riqualificazione degli edifici in centro storico;
- Si evidenzia che questo tipo di generazione volumetrica non trova riscontro diretto nella normativa vigente in materia di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica;
- Il piano dovrà ridefinire i propri strumenti di incentivazione secondo l'art.11, comma 5 della l.r. 12/05, considerando che l'incremento volumetrico non può essere superiore al 15%;
- Al meccanismo di generazione e trasferimento della volumetria legati al riconoscimento di un diritto volumetrico ai proprietari di aree non edificabili (che invece lo erano nel PRG) non corrisponde la cessione delle medesime secondo criteri compensativi. Anche questo tipo di generazione volumetrica non trova riscontro con la legislazione vigente. Le aree di cui sopra sono escluse dalla possibilità di rientrare tra le aree soggette a perequazione;
- Si rappresenta che negli AT, oltre all'indice proprio e all'indice da generazione volumetrica, il piano riconosce un ulteriore indice "da Dotazione Pubblica", la volumetria nella disponibilità della Pubblica Amministrazione è pari al soddisfacimento di tutta la dotazione volumetrica da Documento di Piano insediabile nel PGT. Si evidenzia che questa ulteriore tipologia di generazione volumetrica non trova riscontro diretto nella normativa vigente di riferimento per la pianificazione regionale più volte citata;
- Premesso il necessario ripensamento generale sulle quantità edificatorie messe in gioco e sulle improprie modalità di generare volumetrie, un meccanismo così complesso richiederebbe un altrettanto complesso sistema di monitoraggio;

7) in relazione al tema della Rete Ecologica:

- per meglio far emergere il progetto di REC si chiede di attenersi a quanto previsto dalla DGR n.999/2010 "Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell'ottica della sostenibilità";
- il piano dovrebbe raffrontarsi con i comuni limitrofi con la finalità di creare una completa connessione ecologica in grado di costruire una Rete di livello sovra

	<p>comunale;</p> <p>- Ai sensi della DGR 8757/08 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi estensivi delle superfici forestali” (art.43, c.2-bis, l.r.12/05) è fatto obbligo l’individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità;</p> <p>8) in relazione alla Componente geologica si chiede che in sede di approvazione definitiva dello Strumento Urbanistico la componente geologica venga correttamente integrata e inserita tra gli elaborati del PGT;</p> <p>9) in relazione alla coerenza del PGT rispetto al PTR A Media e Alta Valtellina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Comune di Aprica è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del PTR A ed è soggetto ad una verifica regionale di coerenza;</li> <li>- per il Piano d’Area non sono esplicitati gli obiettivi e le azioni del PTR A che interessano il territorio comunale, né si trova riscontro delle relative “disposizioni prescrittive” che sono cogenti e devono essere recepite nel PGT;</li> <li>- occorre inoltre completare il quadro vincolistico richiamando all’interno del paragrafo “Quadro di riferimento sovra comunale” a pag.173 del Documento di Piano anche le previsioni derivanti dal PTR A MAV. Le previsioni del PTR A sono state rappresentate sulla Tavola n.23 del D.P. “Tavola di confronto PGT/PTR A Media e Alta Valtellina” ma non trovano rimando alle norme del PGT con prescrizioni, disposizioni e/o indirizzi;</li> <li>- Si chiamano gli obiettivi e le azioni del PTR A che hanno una ricaduta sul territorio comunale e che dovranno essere contenuti nel Documento di Piano: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Obiettivo 1A - Riqualficazione dei domini sciabili;</li> <li>. Obiettivo 1E – Promuovere la rete ecologica;</li> <li>. Obiettivo 3B – Valorizzare l’identità del paesaggio storico (Paesaggi del silenzio, Tessuto insediativo e spazi aperti);</li> <li>. Obiettivo 2B – valorizzare i tracciati storici intervallivi (anelli dei passi ed anelli escursionistici)</li> </ul> </li> </ul> <p>Le disposizioni prescrittive immediatamente prevalenti e cogenti sono quelle riferite agli obiettivi 1A, 1E e 3B. L’obiettivo 2B invece prevede “disposizioni di indirizzo” da intendersi come direttive non vincolanti da osservare nella formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Obiettivo 1A - Riqualficazione dei domini sciabili: la perimetrazione delimitata nel PGT risulta solo in parte conforme alla perimetrazione approvata dal PTR A. Si invita l’Amministrazione comunale a recepire la perimetrazione del dominio sciabile coerentemente con la perimetrazione approvata dal PTR A con DCR n.97 del 30/07/2013 (Tav. n. 2.3 A quadrante sud), avendo cura di differenziare l’ambito denominato “dominio sciabile”, dall’ambito individuato come “perimetrazione dominio sciabile con condizioni”. Per quanto concerne la “proposta di ampliamento del dominio sciabile” riportata nel PGT, la stessa risulta esterna alla perimetrazione del dominio sciabile approvata in sede di PTR A;</li> <li>. Si precisa che qualsiasi proposta di modifica della perimetrazione del dominio sciabile approvata in sede di PTR A non può essere avallata in sede di PGT, ma dovrà essere valutata a seguito di opportuni approfondimenti tecnici e presentata nell’ambito di uno studio ad hoc, affinché si valuti l’ipotesi di variante al Piano Territoriale regionale d’Area Media e Alta Valtellina. Pertanto il PGT dovrà recepire il dominio sciabile sulla base della perimetrazione così come definita sulla Tav. n. 2.3 A quadrante sud del PTR A approvato;</li> <li>. Si segnala che l’art.35 delle norme del Piano delle Regole non recepisce le disposizioni prescrittive del PTR A; si richiamano le disposizioni prescrittive di cui al comma 2.3 del Documento di Piano del PTR A che dovranno essere recepite;</li> <li>. Si chiede di integrare le norme del Piano delle Regole del PGT (art.35) includendo anche le disposizioni prescrittive del PTR A che sanciscono le</li> </ul>
--	---

modalità d'intervento all'interno dei domini sciabili, in particolare i commi dal 2.6 al 2.17. Riguardo ai PII in previsione ricadenti nei domini sciabili (ambiti n.4 e 5 destinati alla realizzazione di parcheggi multipiano), che risultano posti in classe 4 di fattibilità geologica, ci si dovrà attenere alle disposizioni di indirizzo e prescrittive sopraccitate;

. Obiettivo 1E – Promuovere la rete ecologica: si da atto che il PGT è corredato dall'Elaborato “Prima proposta di rete ecologica comunale (REC); nel suddetto elaborato si rinvia ad una cartografia di supporto che dovrebbe rappresentare la rete ecologica di livello comunale, di cui però non c'è riscontro tra gli elaborati del PGT, inoltre non c'è un riscontro contestualizzato al territorio comunale nemmeno degli elementi richiamati in tale elaborato a pag.12, quali barriere lineari e diffuse, punti di conflitto, corridoi terrestri, ecc. Gli indirizzi di tutela e le misure di compensazione relativi ai vari elementi sopra indicati sono stati formulati in maniera generica senza ricadute dirette sul territorio comunale;

. Riguardo ai varchi che interessano il territorio comunale nella “Relazione” del Documento di Piano viene riportato un estratto di cartografia in cui è stato variato leggermente il limite del varco perimetrato dal PTR, portando il limite del perimetro a valle degli edifici esistenti. L'analisi di dettaglio sul varco dovrà essere adeguatamente inclusa nel Documento di Piano e corredata della relativa cartografia. Gli indirizzi di Tutela formulati per i varchi nell'elaborato “Prima proposta di rete ecologica comunale (REC)” dovranno essere integrati e aggiornati sulla base delle disposizioni prescrittive, a carattere cogente, da cui ai commi da 2.1 a 2.11 del Documento di Piano;

. La frazione di Liscedo ricade in parte anche nei “paesaggi del silenzio” per i quali si rimanda alle relative disposizioni prescrittive del PTR, che dovranno essere recepite nel PGT (di cui all'OB. 3B);

. Si richiede quindi di provvedere a produrre una cartografia che evidenzi il disegno di rete ecologica comunale e ad assumere ed esplicitare le disposizioni prescrittive del PTR, in particolare quelle relative ai varchi;

. Obiettivo 3B – Valorizzare l'identità del paesaggio storico (Valli a bassa antropizzazione, Tessuto insediativo e spazi aperti): la porzione di territorio di Aprica ricadente nell'area Trivigno - Pian Gembro (a nord al confine comunale con Villa di Tirano) non è stata riportata sulle tavole correttamente; si chiede di coerenza la cartografia e di recepire nelle norme del PGT le disposizioni relative (commi 1.1 e 1.2, 2.1 e 2.2 a pag. 77 del PTR);

. Considerata la presenza di alcune baite nell'ambito dei “paesaggi del silenzio” (Valle della Croce in Val Belviso) si richiede di integrare le norme relative agli edifici di rilevanza ambientale (sistema diffuso delle baite, alpeggi e/o edificazione rurale) di cui all'art.25 del P.R. con richiamo alle relative disposizioni;

. Obiettivo 2B – Valorizzare i tracciati storici intervallivi (anelli dei passi ed anelli escursionistici): si segnala che il territorio comunale è interessato da un “anello dei passi” e da due “anelli escursionistici”. Per quanto riguarda i due anelli escursionistici indicati a pag.68-69 del Documento di Piano e sulla cartografia del PTR, si invita l'Amministrazione comunale a recepirli ed a meglio definirli alla scala comunale. Si rinvia alle disposizioni di indirizzo e prescrittive del PTR a pag.68 a pag.70 del Documento di Piano;

. Si richiamano le norme del PTR relative al “Tessuto insediativo e Spazi aperti” contenute nell'obiettivo 3B – Valorizzare l'identità del paesaggio storico che devono essere recepite nel PGT. Tali norme riguardano l'intero patrimonio diffuso della valle da valorizzare. Il PTR esplicita alcune disposizioni prescrittive (commi da 2.3 a 2.9) per la realizzazione di interventi edilizi in genere nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali originari per i manufatti storici esistenti, e nel rispetto delle altezze esistenti, delle coperture in pietra locali e delle tipologie esistenti tradizionali per gli edifici esistenti privi di valore storico-architettonico. Tali disposizioni hanno carattere cogente e devono essere recepite nell'ambito delle norme del PGT;

. Si rimanda alla “Nota esplicativa delle disposizioni prescrittive del Documento



	<p>di Piano” pubblicata sulla home page della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, alla sezione PTR Valtellina;</p> <p>- Si ricorda che il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all’adeguamento del Documento di piano adottato recependo le prescrizioni afferenti l’obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo sopra espresse.</p>
CONSIGLIERI PRESENTI:	Si assentano :
PROPOSTA:	<p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p> <p>1) Risulta evidente che tra gli obiettivi del PGT e quelli del PTR si riscontra una complessiva coerenza.</p> <p>Partendo dai tre macro-obiettivi proposti dal PTR quali proteggere e valorizzare le risorse della Regione, riequilibrare il territorio lombardo e rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, si possono individuare una serie di elementi in comune.</p> <p>All’Obiettivo 2 del PTR, favorire le relazioni di lungo e breve raggio tra i territori della Lombardia, corrisponde l’attivazione di una seria politica di concertazioni tra il Comune di Aprica ed il Comune di Corteno Golgi riferite alla miglior distribuzione dei servizi urbani;</p> <p>All’Obiettivo 3 del PTR, assicurare l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, il PGT si propone l’aumento della dotazione di servizi e di aree a verde pubblico attrezzato, la fruibilità paesaggistica del contesto montano, l’attivazione di concertazioni con il Comune di Corteno Golgi per meglio distribuire i servizi urbani e la creazione di un sistema diffuso, ma ben collegato, di strutture attrezzate per la pratica di differenti attività sportive;</p> <p>Agli Obiettivi 5 e 6 del PTR, migliorare la qualità dei contesti urbani e dell’abitare e porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o recuperare, il PGT punta sulla ristrutturazione delle aree degradate e la riqualificazione del tessuto urbano, la valorizzazione delle zone centrali ed in particolare di quelle di valore storico-ambientale;</p> <p>All’ Obiettivo 9 del PTR, assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio di costi e benefici economici, sociali ed ambientali, corrisponde la creazione di un sistema perequativo e di generazione volumetrica atto a meglio distribuire e calmierare i valori dei suoli;</p> <p>All’Obiettivo 10 del PTR, promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, corrispondono una serie di obiettivi del PGT quali lo sviluppo di un sistema turistico diffuso e sostenibile e la valorizzazione dell’identità locale, il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di una rete ecologica non asfaltata che colleghino Aprica con i comuni limitrofi e quindi la Valtellina con la Valle Camonica, sfruttando le reti ecologiche presenti, quali il torrente Aprica e gli assi viari storici, il ridisegno dei domini sciabili, seguendo l’ottica di sostenibilità paesistica del territorio montano e l’adesione al progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica con la creazione di un polo turistico in quota e la messa a sistema dell’offerta turistica proposta dai vari comuni aderenti all’iniziativa.</p> <p>Agli Obiettivi 14 e 18 del PTR, riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia e favorire la fruizione turistica sostenibile, corrisponde il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di una rete ecologica non asfaltata di collegamento tra la Valtellina e la Valle Camonica;</p>

All'Obiettivo 16 del PTR, in cui si punta al recupero e riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, corrisponde la ristrutturazione delle aree degradate e la riqualificazione del tessuto urbano;

Infine, all'Obiettivo 17, garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali attraverso la progettazione delle reti ecologiche, corrisponde il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di una rete ecologica non asfaltata di collegamento tra la Valtellina e la Valle Camonica.

Le azioni e le modalità per la loro attuazione nel piano vengono approfondite all'interno delle relazioni di piano.

Si provvede quindi ad integrare il DdP con il contenuto della presente controdeduzione (ricompreso tra le virgolette) aggiungendo un nuovo capitolo allo stesso dal titolo "Verifica di coerenza tra gli obiettivi del PGT e quelli del PTR".

2) Come già affermato in precedenti controdeduzioni (vedi Arpa, Provincia di Sondrio) l'attuale PGT genera una riduzione del consumo di suolo rispetto alle previsioni del precedente PRG, infatti molte aree non considerate idonee per l'edificazione stante il loro posizionamento, la loro acclività, la difficile accessibilità, ecc. sono state stralciate rispetto a previsioni edificatorie previgenti; per quanto attiene il TUC all'interno dello stesso si è generata una politica di notevole riduzione delle volumetrie edificabili tramite appunto un abbattimento degli indici edificabili fondiari, è stata pure fatta una attenta ricognizione degli asservimenti urbanistici pregressi finalizzata al necessità di eliminare fenomeni di riutilizzo di volumetrie già saturate.

3) Con riferimento alla presente richiesta si precisa che l'allegato al DdP contenente le schede di dettaglio dei singoli AT e la tavola 4 del PDR già contengono le informazioni dimensionali richieste;

4) AT-D5 espansioni produttive

L'AT di cui trattasi risulta estremamente "ridimensionato" nei suoi parametri di utilizzazione (art. 30.5 e 30.6.9) che prevedono tra l'altro una serie di indicazioni funzionali ad un suo pieno inserimento paesistico ambientale; la finalità dello stesso risulta essere l'accorpamento di una serie di piccole realtà produttive (artigiani, idraulici, deposito edile, ecc.) ora polverizzate sul territorio comunale generatrici di fenomeni di degrado urbano.

5) L'attuale previsione di PII (n. 4 e 5) all'interno di area a fattibilità geologica 4 discende dalla circostanza che sono attualmente in corso importanti lavori per la rimozione degli elementi di rischio di cui alla fattibilità geologica, a seguito del positivo collaudo degli stessi risulteranno eliminate le cause di rischio e quindi la relativa fattibilità geologica risulterà ridimensionata in termini di pericolosità, risulta chiaro che detti PII potranno essere attuati solo a seguito di ciò.

6) Dato atto del contenuto dell'osservazione si provvede ad aggiungere all'art. 16 delle NTA del PdR dopo la "perequazione" la parola "-compensazione", si provvede altresì ad aggiornare sulle tavole la relativa legenda.

Si precisa inoltre che i meccanismi di "generazione volumetrica" di cui al medesimo art. 16 non risultano riferiti ai contenuti dell'art. 11 della LR 12-05 bensì alla possibilità offerta durante la definizione della pianificazione urbanistica di poter disporre, nell'ambito di un preciso progetto e con alcune limitazioni, di indici volumetrici liberamente assegnabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati nel Piano; da cui deriva che i meccanismi di "generazione volumetrica" introdotti risultano cosa diversa dalla perequazione, compensazione, incentivazione urbanistica di cui all'art. 11 della LR 12-05 (con riferimento all'incentivazione la stessa è comunque prevista su

identico sedime) e quindi come tali non sottostanno alla regola di non potersi “attribuire” all’interno delle aree “destinate all’agricoltura” e/o ad altre limitazioni imposte dal medesimo articolo, a tale proposito si aggiunge al comma 2.3 dell’art. 16 dopo “dotazione volumetrica di cui al presente comma” la frase: “2.4 Se la zona GVB, sul piano di azionamento, risulta sovrapposta ad altra zona (zona vigente), fatta salva la disponibilità di crediti volumetrici come sopra individuati, (trattandosi l’GVB di ambito privo di norme proprie generali: criteri operativi, destinazioni d’uso, ecc.) operano le norme di cui alla detta zona vigente.”

7) Per i primi due punti di cui al presente capitolo si rimanda alla tavola grafica di individuazione della rete ecologica comunale con la quale partendo dagli indirizzi della rete ecologia regionale e provinciale nonché dalle disposizioni di indirizzo sulla rete ecologica del ptra viene individuato ad uopo un cambiamento di perimetro in località Liscedo a valle degli edifici esistenti;

con riferimento al terzo punto, a seguito anche della osservazione della Provincia di Sondrio si è provveduto ad integre le NTA del Pdr aggiungendo l’art. 59 che così recita “Art. 59 Recepimento art. 43 della LR 12-05. “1. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a quanto disposto dall’art. 43 comma 2-bis della LR 12-05”;

8) ACCOLTA, gli elaborati relativi alla componente geologica sono inseriti nell’abaco degli elaborati costituenti il PGT ed allegati alla presente deliberazione.

9) “Risulta evidente che tra gli obiettivi del PGT e quelli del PTR A Media e Alta Valtellina si riscontra una complessiva coerenza.

Riprendendo l’Obiettivo strategico 1 MAV territorio di qualità di vita e ambiente in cui si ci si focalizza principalmente sulla Riqualificazione dei domini sciabili, la promozione della Rete Ecologica, garantire un’offerta di servizi adatta al territorio montano, ... vi è una rispondenza con alcuni obiettivi proposti dal PGT quali lo sviluppo di un sistema turistico diffuso e sostenibile, il ridisegno dei domini sciabili seguendo l’ottica di sostenibilità paesistica del territorio montano, il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di una rete ecologica, l’attivazione di una concertazione tra il Comune di Aprica ed il Comune di Corteno Golgi per una miglior distribuzione dei servizi urbani, un aumento della dotazione di servizi e di aree a verde pubblico attrezzato e la creazione di un sistema diffuso di strutture attrezzate per la pratica di differenti attività sportive.

Con l’Obiettivo strategico 2 MAV valle “aperta” nel cuore delle Alpi l’interesse è quello di promuovere l’accessibilità ferroviaria, valorizzare i tracciati storici e sviluppare relazioni culturali e turistiche intervallive. Il PGT propone l’aggiornamento del sistema della mobilità e l’adesione al progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica.

Con l’Obiettivo strategico 3 MAV identità da valorizzare il PTR A punta a valorizzare l’identità del paesaggio storico e formare la consapevolezza culturale dei valori dell’ambiente alpino della MAV e sviluppare il marketing territoriale. Il PGT, sempre in riferimento al tema del recupero, a sua volta propone la ristrutturazione delle aree degradate e la riqualificazione del tessuto urbano, con la valorizzazione delle zone centrali ed in particolare di quelle storico-ambientale.

Le azioni e le modalità per la loro attuazione nel piano vengono approfondite all’interno delle relazioni di piano.”

Si provvede quindi ad integrare il DdP con il contenuto della presente controdeduzione (ricompreso tra le virgolette) aggiungendo un nuovo capitolo allo stesso dal titolo “Verifica di coerenza tra gli obiettivi del PGT e quelli del PTR A-MAV”.

Come da richiesta si provvede ad integrare la Tav. 1 del DdP (pag. 173 della relazione) inserendo nella stessa un rimando alla tavola 23 dello stesso ed inserendo sempre a pag. 173 nella descrizione della Tav.1 dopo “PPR” la frase:

“il Piano Territoriale Regionale d’Area PTRA-MAV”.

Risulta altresì rilevare che le NTA del PdR contengono alcune delle “disposizioni prescrittive” di cui alle norme del PTRA medesimo; per altre si rimanda al contenuto del PTRA stesso.

Con riferimento all’obiettivo 1A ed alle relative disposizioni prescrittive le stesse risultano già inserite nelle NTA del PdR all’art. 35.6.9. Si precisa che la previsione dei PII ricompresi nei Domini sciabili è riferita alla realizzazione di parcheggi completamente interrati sempre che possano essere superate le previsioni restrittive di fattibilità geologica 4 (vedi a riguardo precedente punto 5); si provvede a modificare la tavola di azionamento tav. 2A eliminando per l’area PII n. 4 la sottostante previsione di Dominio Sciabile introducendo la previsione di zona a Standard in previsione.

Con riferimento alla perimetrazione dei Domini Sciabili si introduce definitivamente quella allegata al PTRA-MAV come definitivamente approvato e pubblicato (DCR n. 97 del 3.7.13 tav.2.3A quadrante sud); come si precisa all’art. 35.1 “Detta zona indicata con unica “simbologia grafica” sulle tavole di uso del suolo del presente PGT, risulta più specificatamente suddivisa sulle tavole del PTRA (approvato con DGR X/97 del 30.7.13, BURL avvisi e concorsi n. 38 del 18.9.13) a cui si rimanda.”

Si da atto che nel piano adottato, implementate con il recepimento delle presenti osservazioni, risultano azionate alcune aree quale DS in ampliamento, non vigenti, difformi dal PTRA che risulteranno operative solo dopo la legittimazione nella successiva cabina di regia, nei modi e forme di legge.

Si da atto che la perimetrazione del DS in prossimità ed aderenza al TUC è stata ottimizzata secondo un principio di maggior dettaglio.

Con riferimento alla REC, ai Varchi e più in generale all’obiettivo 1E e relative disposizioni prescrittive si fa presente che nella tavola grafica di individuazione della rete ecologica comunale sono state recepite le indicazioni del PTRA ed individuato il varco ecologico contenente una modesta variazione del limite del varco perimetrato a valle dell’abitato di Liscedo al fine di adeguare, ad una scala di maggior dettaglio, la REC del PTRA.

Con riferimento all’obiettivo 3B ed alle relative disposizioni prescrittive le stesse risultano già in parte inserite nelle NTA del PdR all’art. 51.6.

Si provvede ad indicare sulle tavole di azionamento tav. 2A e 2B allegate al PdR le indicazioni del PTRA relative alle zone denominate “paesaggi del silenzio”, il “varco della rete ecologica” così come modificato, il tracciato denominato “anello dei passi” ed il tracciato denominato “anelli escursionistici” come meglio definibili alla scala comunale e gli ambiti di cui al “Tessuto insediativo e spazi aperti”, integrando dove occorre le relative legende.

Si provvede ad integrare nelle NTA del PdR l’art. 54 inserendo nel titolo dopo “rete ecologia comunale” la frase “- Coordinamento con il PTRA-MAV” ed aggiungendo nel testo dell’articolo dopo il comma il successivo comma 3 che così recita:

“3. – Gli interventi previsti all’interno delle aree, tracciati e/o perimetrazioni definite nel PTRA-MAV (riportate sulle tavole 2A e 2B allegate al PdR) quali:

- \* Paesaggi del silenzio
- \* Anello dei passi
- \* Anelli escursionistici
- \* Tessuto insediativo e spazi aperti

Dovranno rispettare le disposizioni prescrittive previste nel PTRA-MAV di cui al

	<p>Documento di Piano obiettivo 3B alle azioni 1 Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo e tutela della trama degli spazi aperti: disposizioni prescrittive ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; azione 4 Tutela delle valli a bassa antropizzazione “paesaggi del silenzio”: disposizioni prescrittive ai punti 2.2; azione 4 Visuali di interesse paesistico: disposizioni prescrittive ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; obiettivo 2.B alle azioni 1 Valorizzazione degli anelli dei passi e 2 Valorizzazione degli anelli escursionistici: disposizioni prescrittive ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;</p> <p>SI MODIFICANO le NTA del PdR e le relative NTA del DdP, le tav. 2A e 2B allegate al PdR, la tav. 1 del DdP, la relazione del DdP.</p>
ESITO VOTAZIONE:	Favorevoli: 5      Contrari: 0      Astenuti: 2
NOTE:	

SI DA ATTO, anche dove non specificatamente indicato, che di norma la modifica della Tav. 2A e 2B comportano anche la modifica della Tav. 4 sempre allegata al PdR e quelle del PdS Tav. 1 e Tav. 2 oltre eventuali altre tavole.

PRESO ATTO di quanto sopra espresso e rilevato che le modifiche dell’azzoneamento riferite alle osservazioni in quanto le stesse, essendo modeste e puntuali, non possono generare difficoltà nella loro restituzione grafica e che pertanto per i contributi e le osservazioni accolte si procederà alla modifica del Documento di Piano, del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e loro allegati (tavole grafiche), solo a seguito delle determinazioni assunte dal CC.

CHE a seguito di quanto sopra, per migliore precisione, di seguito si indicano l’elenco degli elaborati da modificare, fatta salva la precisazione di cui sopra circa i tempi del loro aggiornamento:

### **Documento di Piano DdP**

Relazione illustrativa-NTA

Allegato al DdP “Norme Tecniche di Attuazione degli Ambiti di Trasformazione e relative schede analitiche di dettaglio”

### **Quadro di riferimento sovracomunale**

Tav. 1                      Pianificazione sovracomunale – scale varie

### **Quadro vincolistico**

Tav.4A                    Vincoli ambientali – scala 1:10.000

### **Quadro normativo di previsione**

Tav. 20                    Tessuto Urbano Consolidato con individuazione Ambiti di Trasformazione – scala 1:2.000

### **Piano dei Servizi**

Relazione illustrativa

Tav 1                    Servizi esistenti/dimensionamento – scala 1:2.000

Tav. 2                    Servizi di progetto/dimensionamento – scala1:2.000

### **Piano delle Regole**

NTA

- Tav.1        Uso del suolo per i nuclei di antica formazione – scale varie  
Tav. 2A      Uso del suolo per il territorio comunale – scala 1:10.000  
Tav. 2B      Uso del suolo per il territorio comunale – scala 1:2.000  
Tav. 4        Dimensionamento della capacità insediativa – scala 1:2.000  
Allegato 6A1 – Nuclei di Antica Formazione Santa Maria

### **Elaborati Componente Geologica di Piano**

- TAV. D    Carta Dei Dissesti Aggiornata Con Legenda Uniformata P.A.I.  
TAV. S    Carta Di Sintesi vigente con modifiche vincoli geologici  
TAV. V    Carta Dei Vincoli

### **Elaborati Rete ecologica comunale**

Elaborato grafico in scala 1:1000 con individuazione della Rete Ecologica Comunale

### **Elaborati Studio di incidenza ambientale**

- Studio incidenza ambientale aggiornamento marzo 2014
- Allegato Tav. A
- Allegato Tav. B
- Allegato estratto Palabione

PRESO ATTO del parere motivato e dichiarazione di sintesi finale all'uopo redatti dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS in data 25/06/2014.

VISTI:

il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

la L. R. 12 del 11-3-2005 e s. m.i.

La D.G.R. 8/1681 del 29/12/2005

La D.G.R. 8/1566 del 22/12/2005

La D.G.R. 8/1563 del 22/12/2005

La D.C.R. VIII/351 del 13/03/2007

Le D.G.R. VIII/6420 del 27/12/2007, VIII/10971 del 30.12.2009, IX/761 del 10/11/2010

gli esiti delle votazioni relative alle osservazioni ed ai pareri di cui innanzi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 5, astenuti 0 e contrari n. 2, espressi nei modi di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.12/2005 e s.m.e i., il Piano di Governo del Territorio, articolato in Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, composto dagli elaborati di cui in premessa modificati in conseguenza degli esiti delle osservazioni e dei pareri intervenuti;
- 2) Di disporre affinché il progettista incaricato Dr.Arch. Renoldi Filippo provveda alla modifica degli elaborati come in premessa citato a fronte di quanto deliberato con il presente atto.
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici di provvedere ai conseguenti adempimenti

- 4) Di prendere atto che ai sensi dell'art.13, comma 11, della L.R.12/2005, gli atti di PGT assumeranno efficacia a seguito della pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione definitiva , subordinata al positivo collaudo regionale del PGT in formato digitale;

### **INDI**

su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### **PARERE DI REGOLARITA'**

Il sottoscritto Geom. CORVI Giuseppe, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica,

- esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Corvi Giuseppe)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dr.ssa Carla Cioccarelli

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Cesare Pedranzini

\_\_\_\_\_

---

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Aprica, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Cesare Pedranzini

\_\_\_\_\_

#### **ESECUTIVITÀ ED ESEGUIBILITÀ**

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, dall'organo deliberante.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Aprica, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Cesare Pedranzini

\_\_\_\_\_